SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità interregionale di bacino della Basilicata

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Ratiopharm Italia». *(13A05924)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Ratiopharm». *(13A05925)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxomicina». *(13A05926)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Ratiopharm». *(13A05927)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mercurio ossido giallo». *(13A05928)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Manidipina Promedica». *(13A05929)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Pfizer». *(13A05930)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Gadopentetico Sanochemia Pharmazeutika». *(13A05931)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone e Eparina sodica Bausch & Lomb-Iom». *(13A05932)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fragmin», con conseguente modifica stampati. *(13A05933)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ferro Tre», con conseguente modifica stampati. *(13A05934)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Isotol», con conseguente modifica stampati. *(13A05935)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Negatol», con conseguente modifica stampati. *(13A05936)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gabapentin Doc Generici», con conseguente modifica stampati. *(13A05937)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lestronette», con conseguente modifica stampati. *(13A05938)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gabapentin Farmoz Sociedade Tecnico-Medicinal», con conseguente modifica stampati. *(13A05939)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ropinirolo Mylan Generics», con conseguente modifica stampati. *(13A05940)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Brimonidina Ratiopharm», con conseguente modifica stampati. *(13A05941)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gliclada», con conseguente modifica stampati. *(13A05942)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eoxin», con conseguente modifica stampati. *(13A05943)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Filena», con conseguente modifica stampati. *(13A05944)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Provera G», con conseguente modifica stampati. *(13A05945)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Leicester», con conseguente modifica stampati. *(13A05946)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Battizer», con conseguente modifica stampati. *(13A05947)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato e Vitamina D3 Actavis», con conseguente modifica stampati. *(13A05948)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cefonicid ABC», con conseguente modifica stampati. *(13A05949)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Nervaxon», con conseguente modifica stampati. *(13A05950)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Periplum», con conseguente modifica stampati. *(13A05951)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Prociflor», con conseguente modifica stampati. *(13A05952)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levocetirizina Krka», con conseguente modifica stampati. *(13A05953)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Finasteride Mylan Italia», con conseguente modifica stampati. *(13A05954)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Samper», con conseguente modifica stampati. *(13A05955)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Isofenal», con conseguente modifica stampati. *(13A05956)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Talate», con conseguente modifica stampati. *(13A05957)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metformina Aurobindo», con conseguente modifica stampati. *(13A05958)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gliclazide Eurogenerici», con conseguente modifica stampati. *(13A05959)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Domperidone ABC», con conseguente modifica stampati. *(13A05960)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Calciparina», con conseguente modifica stampati. *(13A05961)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kiton», con conseguente modifica stampati. *(13A05962)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dufaston», con conseguente modifica stampati. *(13A05963)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Monoket», con conseguente modifica stampati. *(13A05964)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Etiltox», con conseguente modifica stampati. *(13A05965)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Bromazepam Germed», con conseguente modifica stampati. *(13A05966)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Bromazepam Actavis», con conseguente modifica stampati. *(13A05967)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Solumag», con conseguente modifica stampati. *(13A05968)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zolantrac», con conseguente modifica stampati. *(13A05969)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketoprofene Eurogenerici», con conseguente modifica stampati. *(13A05970)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Iridina Due», con conseguente modifica stampati. *(13A05971)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Glucosio Baxter S.P.A.». *(13A05972)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013.

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-*quater* ed 11-*quinquies*, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, in particolare l'art. 13-*bis*, recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, che prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle relative modalità di attuazione, che assicuri l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo *A)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli 28 quater e 48-*bis* concernenti rispettivamente la compensazione dei crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ed i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", come modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012;

Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente, "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" e "modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", come modificati dai successivi decreti del 19 ottobre 2012;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al sopracitato comma 5 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

2. Con il presente decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.

Art. 2.

Modalità di rilascio del DURC

1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

Art. 3.

Modalità di utilizzo del DURC

1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all'art. 2, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 4.

Modalità di utilizzo della certificazione

1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi

dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316

13A06078

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Mct».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2012 dall'impresa Pasquale Mormino & Figlio Srl, con sede legale in Termini Imerese (PA), via Lungomolo 16, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZOLFO VENTILATO MCT contenente la sostanza attiva zolfo uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO VENTILATO STELLA registrato al n.13244 con Decreto direttoriale in data 14 maggio 2009 dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento ZOLFO VENTILATO STELLA registrato al n. 13244;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva zolfo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Pasquale Mormino & Figlio Srl, con sede legale in Termini Imerese (PA), via Lungomolo 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLFO VENTILATO MCT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 – 5 – 10 – 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

- Pasq. Mormino & Figlio S.r.l. – via Lungomolo, 16 – 90018 Termini Imerese (PA).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15669.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFO VENTILATO MCT

FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

ZOLFO VENTILATO STELLA - Registrazione del Ministero della Salute n. del

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da Selenio) g 98,5
Coformulanti q.b. a g 100

Lotto n.

Taglie: Kg 1, Kg 5, Kg 10, Kg 25

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (Palermo)
Tel. +39 0918141004

OFFICINA DI PRODUZIONE:
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.
Termini Imerese (Palermo)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Durante l'impiego del prodotto usare maschera antipolvere e occhiali protettivi; evitare d'intervenire nell'area trattata dopo piogge, indossare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle, da parte della vegetazione precedentemente trattata.

DOSE INDICATIVA: Kg 25-30 circa per ha.

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura; Mal Bianco delle pomacee e drupacee; Oidio delle colture ortive, durante tutto il ciclo vegetativo; Oidio del nocciolo.

COMPATIBILITÀ
Si raccomanda di non usare il prodotto in miscela con calce, oli bianchi. Non è compatibile (o miscibile) con gli antiparassitari alcalini (polisoïfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano.

AVVERTENZA: Deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

23.01.2013

13A06081

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Ramato S MCT».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2012 dall'impresa Pasquale Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale in Termini Imerese (PA), via Lungomolo n. 16, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZOLFO VENTILATO RAMATO S MCT contenente le sostanze attive Zolfo e Rame uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S registrato al n. 13249 con decreto direttoriale in data 14 maggio 2009 dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S registrato al n. 13249;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009.

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva zolfo;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Pasquale Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale in Termini Imerese (PA), via Lungomolo n. 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLFO VENTILATO RAMATO S MCT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Pasq. Mormino & Figlio S.r.l. - via Lungomolo n. 16 - 90018 Termini Imerese (PA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15670.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
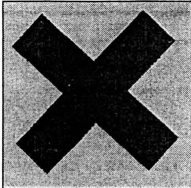
ZOLFO VENTILATO RAMATO S MCT

POLVERE SECCA

ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO S - Registrazione del Ministero della Salute N° del

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	**g 93,5**
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	**g 0,75**
Eccipienti attivi, inerti q.b. a	**g 100**

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (PA)
Tel. +39 0918141004

Lotto n.

Taglie: Kg 1 - Kg 5 - Kg 10 - Kg 25

OFFICINA DI PRODUZIONE:
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Termini Imerese (PA)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego del prodotto usare maschera antipolvere e occhiali protettivi; per eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi dopo il trattamento, indossare guanti ed indumenti protettivi al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 0,75% e ZOLFO (esente da selenio) 93,5%, le quali, separatatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME - denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofacei, diarrea ematica, colica addominale, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
ZOLFO - ----
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Lo ZOLFO VENTILATO RAMATO S MCT è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura, Oidio delle colture ortive (carciofo, cardo, cetriolo, zucchino, melone, pomodoro, melanzana, lattughe e simili, pisello) e delle colture floreali di pieno campo. Il prodotto svolge inoltre un'azione complementare contro la peronospora della vite, delle colture ortive sopra citate e delle floreali.

DOSE D'IMPIEGO: Kg 20 - 25 circa per ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con oli minerali, con Captano. Deve essere irrorata a distanza di almeno 3 settimane dall impiego degli oli minerali e del Captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee. Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Evitare di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino; 20 giorni prima del raccolto delle altre colture.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
OPERARE IN ASSENZA VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

23.01.2013

13A06115

DECRETO 25 giugno 2013.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, per il trattamento delle sementi e del terreno, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 30 gennaio 2013, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2013»;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva l'acquisizione del parere tecnico dell'EFSA riguardo al rischio di esposizione delle api nei confronti delle sostanze attive neonicotinoidi e fipronil, tramite la valutazione di studi condotti specificatamente sulle suddette sostanze attive;

Considerato che l'EFSA ha concluso il 16 gennaio 2013 le valutazioni che identificavano un rischio di esposizione delle api alle tre sostanze attive neonicotinoidi thiamethoxam, imidacloprid clothianidin e la Commissione europea, sulla base delle suddette valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013;

Visto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 in vigore dal 25 maggio 2013 modifica le condizioni di approvazione delle sopra citate sostanze attive e vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e del terreno, contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono revocate dal 1° luglio 2013.

2. È revocato, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'impiego, dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, per il trattamento delle sementi e del terreno per le colture elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione n. (UE) 485/2013 della Commissione europea e riportate nel medesimo allegato 2, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari attualmente in commercio, di cui ai commi 1 e 2, è consentito fino al 30 novembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO 1: prodotti fitosanitari revocati dal 1° luglio 2013

	N. Reg.	Prodotto	Impresa	Sostanza attiva
1.	12864	Poncho	Bayer Cropscience S.R.L.	Clothianidin
2.	8906	Gaucho 350 fs	Bayer Cropscience S.R.L.	Imidacloprid
3.	9960	Imidor	Bayer Cropscience S.R.L.	Imidacloprid
4.	10624	Amigo	Bayer Cropscience S.R.L.	Imidacloprid
5.	13157	Sombrero	Makteshim Agan Italia S.R.L.	Imidacloprid
6.	13805	Nuprid 350 fs	Nufarm Italia S.R.L.	Imidacloprid
7.	14968	Santana	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Clothianidin

ALLEGATO 2: Prodotti fitosanitari con revoca di alcuni impieghi al 1° luglio 2013

	N. Reg.	Prodotto	Impresa	Sostanza attiva	Impieghi da revocare
8.	13457	Picus 350 Fs	Cheminova A/S	Imidacloprid	mais e girasole
9.	14403	Nuprid 600 Fs	Nufarm Italia s.r.l.	Imidacloprid	mais, frumento e orzo
10	14825	Nuprid 600 Fs Blanco	Nufarm Italia s.r.l.	Imidacloprid	mais
11	11599	Cruiser 70 Ws	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiametoxan	mais e cotone
12	11600	Cruiser 350 Fs	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Thiametoxan	mais e cotone

13A06079

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2013.

Modificazioni al decreto 21 marzo 2013, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto 13 marzo 2013, n. 92.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto interministeriale 21 marzo 2013, n. 118, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 maggio 2013, e, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 134 del 10 giugno 2013;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che definisce i requisiti delle domande;

Valutate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria riguardo agli effetti penalizzanti connessi alla mancata previsione del sistema della prenotazione ai fini della proponibilità delle domande per ottenere i benefici per l'acquisizione dei beni mobili soggetti a procedure di registrazione;

Vista la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 0030010 del 23 maggio 2013;

Ritenuto di dover modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, al fine di prevedere la possibilità della proposizione delle domande pur in presenza del solo ordinativo, limitatamente all'acquisizione di beni mobili registrati;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3*bis*.

3*bis* «Ferme rimanendo le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2, ed ai fini della sola proponibilità delle domande volte ad ottenere il beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, ove soggetti alla procedura di immatricolazione, è sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

L'ammissibilità del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisizione, nonché dell'avvenuta immatricolazione nel termine del 31 dicembre 2013, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all'Ufficio motorizzazione civile competente entro lo stesso termine».

Il presente decreto é pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2013

Il Ministro: LUPI

13A06124

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2013.

Modifica del decreto 14 gennaio 2004, relativo a caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà» al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2012/44/UE;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui all'allegato della direttiva 2012/44/UE, parte A e parte B. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE.».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 361

13A06087

DECRETO 22 aprile 2013.

Schema di recepimento della direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di *Galega orientalis* Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di *Sorghum* spp.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di *Galega orientalis* Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di *Sorghum* spp.;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; visto in particolare l'art. 3, comma 1. lettera *c)* della predetta legge;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2012/37/UE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato VI del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera *C)* Foraggere, I. sementi certificate, nella tabella, la voce *Galega orientalis* Lam. È modificata secondo lo schema riportato all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. All'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la voce «Poaceae (Gramineae)» è sostituita da «Poaceae (Gramineae) (*)». Dove (*) indica che il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.

Art. 3.

1. All'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le voci «*Sorghum bicolor*, *Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense*» sono sostituite da «*Sorghum bicolor* (L.) Moench e *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf». Dopo la voce «*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf» è inserita la» Ibridi di *Sorghum bicolor* (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf secondo il seguente schema:

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
A) Cereali			
Sorghum bicolor (L.) Moench	30	900	900
Sorghum sudanese (Piper) Stapf	10	250	250
Ibridi di *Sorghum bicolor* (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf	30	300	300

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 360

ALLEGATO *1*

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Galega orientalis Lam.	60 (a) (b)	40	97	2,0	1,5			0,3	0	0	0	0 (l) (m)	10 (n)	

13A06116

DECRETO 28 giugno 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA – Istituto per la certificazione etica e ambientale», in Bologna, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2011, con il quale la «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale» è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Visto il regolamento (UE) n. 149 del 20 febbraio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione «Limone di Rocca Imperiale» individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale»;

Considerato che «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 22 aprile 2011 all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Limone di Rocca Imperiale» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale», registrata in ambito europeo con regolamento (UE) n. 149 del 20 febbraio 2012.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 22 aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06086

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° luglio 2013.

Autorizzazione all'Organismo Tecno S.r.l., in Cairo Montenotte, ad effettuare la valutazione di conformità relativa alle attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva n. 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva n. 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Tecno S.r.l. del 13 giugno 2013, prot. n. 99783 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva n. 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 24 maggio 2013, acquisita in data 29 maggio 2013, n. 89763 con la quale è rilasciato alla società TECNO S.r.l., con sede legale in via dei Portici, 27 - 17014 Cairo Montenotte (SV), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva n. 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Tecno S.r.l., con sede legale in via dei Portici, 27 - 17014 Cairo Montenotte (SV), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 24 maggio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva n. 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 1° luglio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06111

DECRETO 1° luglio 2013.

Autorizzazione all'Organismo International Weld S.r.l., in Caldogno, ad effettuare l'approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti sulle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società International Weld S.r.l. del 10 giugno 2013, prot. n. 96428 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 24 maggio 2013, acquisita in data 29 maggio 2013, n. 89763 con la quale è rilasciato alla società International Weld S.r.l., con sede legale in via Diviglio, 243 - 36030 Caldogno (VI), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo International Weld S.r.l., con sede legale in via Diviglio, 243 - 36030 Caldogno (VI), è autorizzato ad effettuare l'approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti sulle attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV di cui al punto 3.1.2 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 24 maggio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 1° luglio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06112

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 luglio 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 103).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Prefetto di Reggio Calabria del 13 dicembre 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto subentro dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto;

Sentita l'ANAS S.p.a.;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Ufficio nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi all'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana a trasferire al Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del medesimo Ufficio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5105, aperta ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da

disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio dell'Anas S.p.a. ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno – Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede altresì ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Il capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A06161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 20 giugno 2013.

Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale. (Delibera n. 385/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modifiche e integrazioni.;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, laddove prevede che "le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'Autorità di regolamentazione, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione";

Considerato che il Contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane S.p.A.

per il triennio 2009-2011 è stato approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183 fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012)8230 final del 20 novembre 2012, con la quale sono stati approvati i trasferimenti statali verso Poste Italiane, a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale, di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2009-2011;

Considerato che di conseguenza risulta perfezionata l'efficacia del Contratto di programma 2009-2011;

Viste le "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale" inviate da Poste Italiane S.p.A., pervenute in data 27 febbraio 2012 (prot. 9329);

Vista la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuta in data 20 marzo 2012 (prot. 13102) avente ad oggetto "Invii affidati ad operatori diversi da Poste e rinvenuti nella rete postale. Modifica delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale (CGS)".

Vista la richiesta preliminare di informazioni su alcuni aspetti di carattere generale relativi alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale del 28 marzo 2012 (prot. 14760) e la risposta di Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 26 aprile 2012 (prot. 19694);

Vista la delibera n. 353/12/CONS del 2 agosto 2012 con la quale è stato avviato il procedimento in epigrafe, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 9 agosto 2012;

Vista la comunicazione di Poste Italiane S.p.A. pervenuta in data 13 settembre 2012, (prot. n. 46513), unitamente alla precedente comunicazione dell'8 febbraio 2012 (prot. 15958), avente ad oggetto il "Trattamento degli invii di altri operatori rinvenuti nella rete universale";

Viste le osservazioni del Movimento Difesa del Cittadino Onlus – Associazione nazionale di consumatori ed utenti e della Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori e utenti, pervenute, rispettivamente, in data 17 settembre 2012 (prot. 46965) e del 4 ottobre 2012 (prot. 49925);

Viste le osservazioni dell'operatore TNT Post Italia S.p.A. pervenute in data 8 ottobre 2012 (prot. 50354) nonché gli elementi informativi acquisiti durante l'audizione del 10 gennaio 2013 e la nota integrativa pervenuta in data 11 febbraio 2013 (prot. 7379);

Visti gli elementi informativi acquisiti durante l'audizione di Poste Italiane S.p.A. del 24 ottobre 2012 e la nota integrativa pervenuta in data 15 novembre 2012 (prot. 57539);

Vista la richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2013 (prot. 7377), inviata a Poste Italiane S.p.a e la relativa risposta pervenuta il 13 marzo 2013 (prot.14355);

Visti gli ulteriori elementi informativi acquisiti durante l'audizione di Poste Italiane S.p.a del 23 maggio 2013 e le integrazioni pervenute, rispettivamente, nelle date del 29 maggio (prot. 28532) e del 3 giugno 2013 (prot. 29468);

Vista la richiesta di informazioni del 15 aprile 2013 (prot. 19805) inviata alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ministero dello Sviluppo Economico e la relativa risposta pervenuta in data 31 maggio 2013 (prot. 29226);

Vista la delibera n. 92/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante l'"Approvazione - con modifiche - delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane" pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 13 febbraio 2013;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento

Il legislatore comunitario ha avviato l'armonizzazione e la liberalizzazione dei mercati dei servizi postali con la direttiva del 1997 (c.d. Prima Direttiva Postale) (1), successivamente emendata nel 2002 (c.d. Seconda Direttiva Postale) (2) e nel 2008 (c.d. Terza Direttiva Postale) (3). Con quest'ultimo intervento, oltre ad aver prorogato al 2011 il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali (originariamente previsto per l'anno 2009), la UE ha richiesto agli Stati Membri di abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e di adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato.

La Direttive 97/67/CE è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante l'"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" (di seguito d.lgs. n. 261/99). Tale decreto di riferimento del settore postale è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58 di recepimento, rispettivamente, della Seconda e Terza Direttiva Postale.

L'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 261/99, nella versione attualmente vigente, prevede che "[i]l fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione…".

Nell'ambito del contratto di programma 2009 – 2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE") e Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o "P.I.") sono previsti una serie di obblighi informa-

(1) Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concernente "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio".

(2) Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

(3) Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi comunitari

tivi in capo al fornitore del servizio universale verso la clientela che consistono, innanzitutto, nella pubblicazione sul sito e nella messa a disposizione presso gli uffici postali delle Condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale e della Carta della Qualità del Servizio Postale Universale.

Per quanto qui di specifico interesse, il legislatore nazionale ha previsto che le Condizioni generali di servizio predisposte da Poste Italiane, nella sua qualità di fornitore del servizio universale (4), sono approvate dall'Autorità di regolamentazione, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99).

L'attuale testo delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale da parte di Poste Italiane, in vigore dal 14 novembre 2008, è stato approvato dal MISE con decreto del 1º ottobre 2008.

L'art. 21, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "decreto salva Italia"), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità" o "Agcom"), la funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale che era stata attribuita prima al MISE e, successivamente, con il citato decreto legislativo n. 58/2011, all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Tra i compiti affidati all'Autorità è ricompreso, pertanto, anche quello di approvare le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale predisposte da Poste Italiane secondo quanto previsto dal citato art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99.

2. L'attività istruttoria

In data 27 febbraio 2012, Poste Italiane ha sottoposto per l'approvazione all'Autorità un nuovo testo delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale (di seguito "CGS").

Il testo presenta alcuni necessari adeguamenti in relazione ai mutamenti normativi frattanto intervenuti (si pensi al d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 che sottrae dall'ambito del servizio postale le attività di custodia, trasporto e scorta di armi), nonché agli sviluppi delle nuove tecnologie disponibili (si pensi alla versione telematica di alcuni servizi postali tradizionali come l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r).

A seguito di una fase preistruttoria, volta ad acquisire elementi essenziali e propedeutici per l'avvio del procedimento, l'Autorità ha adottato, in data 2 agosto 2012, la delibera n. 353/12/CONS di avvio dell'istruttoria di valutazione ed eventuale modifica delle CGS nella versione inviata da Poste Italiane. La delibera di avvio della consultazione pubblica, che reca in allegato la proposta di P.I., è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 9 agosto 2012.

(4) Si rammenta che il decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011, di recepimento in Italia la Terza Direttiva Postale, ha confermato in capo a Poste Italiane la concessione di affidamento diretto del servizio universale postale per 15 anni (vale a dire fino al 2026).

I termini del procedimento, fissati in centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della delibera n. 353/12/CONS, sono stati sospesi per sessanta giorni per acquisire informazioni e dati utili alla valutazione delle CGS da parte dei soggetti interessati e, successivamente, per chiedere chiarimenti e ulteriori informazioni volte ad inquadrare compiutamente alcune questioni di carattere generale e valutare le singole modifiche proposte.

Poste Italiane ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità sia attraverso l'invio di note e documenti che nel corso delle due audizioni tenutesi presso l'Autorità.

Nel corso del procedimento istruttorio sono intervenute presentando memorie le associazioni di consumatori Movimento difesa del cittadino Onlus – Associazione nazionale di consumatori ed utenti e Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori nonché l'operatore TNT Post Italia S.p.A. (di seguito, "TNT"); quest'ultimo è stato anche sentito in audizione ed ha fornito ulteriori informazioni a seguito di apposita richiesta da parte dell'Autorità.

3. Gli esiti dell'attività istruttoria e le valutazioni dell'Autorità

Nel seguito si richiamano gli articoli delle CGS per i quali Poste Italiane ha proposto un intervento di modifica riportando, in sintesi, laddove presenti, anche le osservazioni espresse dai soggetti che hanno partecipato all'istruttoria e le valutazioni conclusive dell'Autorità. Si richiamano altresì alcuni articoli delle CGS per i quali l'Autorità, tenuto conto delle criticità emerse in corso di istruttoria, ritiene necessario procedere ad una loro modifica. Per facilità di lettura, gli articoli richiamati nel seguito sono rubricati secondo la numerazione riportata nella versione delle CGS allegata alla delibera di avvio del presente procedimento (delibera n. 353/12/CONS).

3.1. Articolo 2 "Invii di corrispondenza"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Nel corso dell'audizione del 24 ottobre 2012, Poste Italiane ha depositato, tra gli altri, un documento recante le "Modifiche al testo delle CGS di cui all'allegato B della delibera n. 353/12/CONS", volte ad allineare il testo delle CGS alle disposizioni normative sopravvenute all'invio del testo per l'approvazione all'Autorità. In particolare, Poste Italiane ha proposto di eliminare dall'art. 2, rubricato "Invii di corrispondenza" il riferimento alla "pubblicità diretta per corrispondenza" e agli "invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere *f)* e *g)*) al fine di adeguare le CGS alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 261/99, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, la quale prevede che "a decorrere dal primo giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale".

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

TNT ha osservato come l'attuale formulazione dell'art. 2 delle CGS sia stata redatta in un momento in cui il perimetro dell'area dei servizi riservati in esclusiva a Poste Italiane riguardava anche il servizio di recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Sul punto, l'operatore ha evidenziato che il decreto legislativo n. 58/2011 ha modificato il perimetro dei "servizi affidati in esclusiva" al fornitore del servizio universale (5); tale area non si riferirebbe più in generale ai "procedimenti amministrativi", ma riguarderebbe solo i servizi inerenti: (i) alle notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; (ii) ai servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta delle infrazioni del c.d. "Codice della Strada".

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere la proposta di modifica di Poste Italiane volta alla rimozione dall'art. 2 dei riferimenti alla "pubblicità diretta per corrispondenza" e agli "invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere *f)* e *g)*), trattandosi di un adeguamento necessario rispetto all'attuale quadro normativo di riferimento; sulla base della medesima *ratio*, l'Autorità ritiene opportuno procedere anche all'aggiornamento dell'art. 2, lettera *e)*, che definisce gli atti giudiziari, prendendo a riferimento quanto attualmente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 261/99.

3.2. Articolo 4 "Pacchi"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto di integrare l'articolo in argomento prevedendo la possibilità per l'utente di "verificare, per il pacco ordinario, lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione".

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

TNT ha chiesto di eliminare il riferimento al servizio di tracciatura proposto da Poste Italiane nell'articolo in argomento in quanto tale inserimento rappresenterebbe un indebito strumento di estensione del contenuto dei servizi inclusi nel servizio universale; a tal riguardo l'operatore ha osservato che il servizio di tracciatura deve considerarsi "un servizio a valore aggiunto" rispetto al novero dei servizi inclusi nell'ambito del servizio universale in quanto "non strettamente indispensabile per la generalità degli utenti".

Un'associazione dei consumatori ha chiesto che, relativamente al pacco assicurato (oggetto del secondo comma dell'articolo in argomento), sia previsto che il mittente venga "reso edotto delle condizioni di polizza preventivamente pubblicizzate".

Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorità, ha chiarito che la tracciatura del pacco ordinario non può essere considerata come un servizio aggiuntivo rispetto alle caratteristiche del prodotto ed ha altresì specificato che tale prestazione non comporta alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti. A sostegno di quanto affermato, la Società ha richiamato l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 maggio 2011 recante la "Revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del territorio della Repubblica", che prevede, appunto, la possibilità per l'utente di verificare lo stato di lavorazione dell'invio.

Poste Italiane ha rappresentato, inoltre, che la modifica introdotta dal citato decreto ministeriale è stata anche recepita dalla Carta di Qualità di Poste Italiane - aprile 2012, in cui, nella sezione rubricata "Caratteristiche del Servizio", è prevista, tra le altre, anche la "tracciatura elettronica" che "consente, attraverso il servizio di identificazione elettronica degli invii, di essere informati sulle fasi di lavorazione collegandosi al sito www.poste.it- sezione "Dovequando" - oppure contattando il customer service di Poste al numero verde 803.160".

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere i rilievi formulati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, della presente delibera.

L'Autorità condivide la posizione espressa da Poste Italiane e ritiene pertanto che la modifica proposta nell'ambito dell'art. 4 delle CGS da Poste Italiane vada accolta consistendo in un mero recepimento di quanto già stabilito dal decreto ministeriale del 20 maggio 2011 sopra citato in cui si prevede appunto che "il fornitore del servizio universale adotta le misure necessarie al fine di consentire all'utenza di verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione".

3.3. Articolo 5 "Servizi accessori"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane, in relazione all'articolo in argomento ha proposto di introdurre la possibilità di originare o riprodurre in formato elettronico l'avviso di ricevimento "in funzione delle soluzioni tecnologiche e nel rispetto della normativa vigente".

La Società ha, inoltre, proposto di inserire una specifica disposizione concernente la possibilità per il mittente di chiedere "un'attestazione di avvenuta consegna, corredata della relativa documentazione".

(5) Prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 58/2011, l'articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/99 stabiliva che "indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative e giudiziarie si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Un'associazione dei consumatori ha chiesto di esplicitare le modalità attraverso le quali il mittente può richiedere l'attestato di avvenuta consegna.

Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorità, ha chiarito che la possibilità di originare o riprodurre in formato elettronico l'avviso di ricevimento rappresenta una facoltà ulteriore posta a disposizione dell'utente; quest'ultimo, pertanto, potrà sempre avvalersi del servizio di avviso di ricevimento in formato tradizionale, vale a dire cartaceo. La Società ha precisato, inoltre, che l'utente, nel caso in cui non abbia richiesto anticipatamente per un invio a firma il servizio accessorio di avviso di ricevimento, può comunque richiedere, al costo di euro 0,77, un'attestazione con la quale Poste Italiane, previa verifica della documentazione presente agli atti d'ufficio, dichiara l'avvenuta consegna di un invio.

Su richiesta dell'Autorità, infine, sono state chiarite da Poste Italiane le modalità messe a disposizione dei mittenti per richiedere l'attestazione in argomento e le procedure previste per la corresponsione al mittente degli importi dei contrassegni riscossi da Poste Italiane al momento della consegna dell'invio.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità, alla luce dei chiarimenti forniti da Poste Italiane, reputa opportuno inserire nel testo dell'articolo in argomento la specificazione che l'avviso di ricevimento in formato elettronico si configura come una facoltà posta a disposizione dell'utenza accanto alle tradizionali forme di fornitura del servizio. L'Autorità, inoltre, ritiene di accogliere i rilievi rappresentati dall'associazione dei consumatori in ordine alla necessità di specificare le modalità che consentono all'utente di chiedere l'attestato di avvenuta consegna.

3.4. Articolo 6 "Tariffe e prezzi"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 261/1999, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

L'operatore TNT ha sottolineato l'opportunità di dettagliare maggiormente le modalità con cui l'utenza è resa edotta delle condizioni economiche dei servizi offerti. Nello specifico, TNT ha chiesto che venga espressamente previsto che siano rese accessibili al pubblico le tariffe e i prezzi "di ciascun servizio offerto" e che tali informazioni vengano pubblicate "sul sito internet" di Poste Italiane.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni dell'operatore, rendendo più chiare le informazioni da dare agli utenti sui prezzi e le tariffe dei servizi offerti. Tali misure, infatti, garantiranno una maggiore trasparenza delle tariffe applicate accrescendo la tutela dell'utenza.

A tal fine, si ritiene necessario prevedere che "il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale è riportato in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Poste Italiane e affissa negli uffici postali. La tabella è allegata alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera". L'Autorità, inoltre, reputa necessario chiarire che "tutte le prestazioni a valore aggiunto o supplementare fornite da Poste Italiane in relazione ai servizi disciplinati nell'ambito delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale non devono comportare costi aggiuntivi a carico dell'onere del servizio universale postale". Tali previsioni sono riportate nell'art. 2 della presente delibera, rispettivamente ai commi 1 e 2.

3.5. Articolo 7 "Accordi individuali"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

TNT ha lamentato la scarsa chiarezza dell'attuale formulazione dell'art. 7 delle CGS che non consentirebbe l'esatta individuazione delle tipologie contrattuali praticate da Poste Italiane che devono ritenersi riconducibili nell'ambito di tale disposizione. Si è chiesto pertanto che gli accordi individuali negoziati da Poste Italiane siano oggetto di uno stringente controllo da parte dell'Autorità attraverso una loro verifica preventiva in modo da accertare il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione dettati dal d.lgs. n. 261/99.

Il medesimo operatore, ha inoltre richiamato il procedimento istruttorio A441 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Agcm") relativo all'esenzione IVA applicata da Poste Italiane agli accordi "negoziati individualmente" ai sensi dell'art. 7 delle CGS.

Nell'ambito dell'audizione del 23 maggio 2013, l'Autorità ha chiesto a Poste Italiane di conoscere la posizione della Società relativamente al mantenimento della vigente formulazione dell'art. 7 delle CGS, rubricato "Accordi individuali" alla luce dell'intervenuta decisione dell'Agcm del 27 marzo 2013 nell'ambito del suddetto procedimento istruttorio (caso A441).

Poste Italiane ha osservato che all'interno del perimetro del Servizio Universale vi sarebbe la possibilità di concludere, come previsto dall'art. 13, comma 3-*bis*, del d.lgs. 261/1999, "accordi individuali" con i clienti applicando "tariffe speciali", nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione; non rientrerebbero invece nel perimetro del servizio universale gli accordi le cui condizioni siano state negoziate individualmente ("accordi negoziati individualmente").

Su questo punto, l'Autorità, rilevando l'ambiguità dell'attuale formulazione degli artt. 6 e 7 delle CGS, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo, ha invitato Poste Italiane a provvedere alla riformulazione dell'art. 7 o ad un suo accorpamento con l'art. 6, rubricato "Tariffe speciali".

Ciò posto, la medesima Società, pur ritenendo sufficientemente chiara l'attuale formulazione dell'art. 7, in data 27 maggio 2013 ha proposto la seguente riformulazione dell'art. 7 delle CGS:

"Poste Italiane può concludere, con i clienti o con i gruppi di clienti, accordi individuali che prevedano prezzi speciali di cui all'art. 13, comma 3 bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalità di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto legislativo.

Restano esclusi dalla disciplina delle presenti condizioni generali, in quanto riguardanti servizi non universali, i prezzi previsti da accordi negoziati individualmente con i clienti, che non sono soggetti al rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 per le tariffe dei servizi compresi nell'ambito del servizio universale".

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'attuale formulazione dell'art. 7 delle CGS riconosce a Poste Italiane la possibilità di concludere con i clienti o gruppi di clienti "accordi individuali che prevedono corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalità di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999".

L'Autorità ritiene che la suddetta formulazione dell'art. 7 delle CGS non sia idonea a chiarire inequivocabilmente i casi in cui è consentito a Poste Italiane di applicare i "prezzi speciali" di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 261/1999.

In via preliminare, occorre ricordare che il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 13, rubricato "Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale", statuisce, al comma 2, che "le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza". Il successivo comma 3-*bis* del medesimo articolo prevede poi che "qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e di non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate".

La normativa appena richiamata è stata presa in esame nell'ambito dell'innanzi richiamato procedimento istruttorio dell'Agcm (caso A441). Tale procedimento si è concluso il 27 marzo 2013 con l'accertamento, da parte dell'Agcm, dell'abuso di posizione dominante di Poste Italiane per avere offerto prestazioni del servizio universale a condizione negoziate individualmente, senza l'applicazione dell'IVA.

In estrema sintesi, l'Agcm ha preso le mosse dalla normativa fiscale applicabile in Italia: tutti i servizi postali sono soggetti all'IVA, tranne quelli rientranti nel servizio universale erogato da Poste Italiane, così come previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE). Tale Direttiva, tuttavia, è stata oggetto nel 2009 di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

Secondo la Corte la disposizione, che prevede l'esenzione IVA, deve essere interpretata in maniera restrittiva in virtù del principio di neutralità fiscale e, quindi, l'esenzione deve essere esclusa quando le prestazioni siano offerte dall'operatore postale a condizioni negoziate individualmente: tali prestazioni rispondono ad esigenze specifiche degli operatori economici e sono dunque scindibili dal servizio di interesse pubblico che giustifica l'esenzione (Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009, causa C-357/07).

Nel corso dell'istruttoria presso l'Agcm, Poste Italiane si è difesa richiamando l'art. 7 delle CGS e sostenendo che "la possibilità di stipulare accordi individuali è espressamente consentita, a determinate condizioni, dalla normativa italiana che regola il servizio universale e, in quest'ottica, la definizione di 'condizioni negoziate individualmente' adottata dalla Corte di Giustizia per restringere l'ambito di esenzione, sarebbe incompatibile con l'art. 3 della legge 261/99 e con l'art. 7 delle Condizioni generali di servizio che consente a Poste di stipulare accordi individuali".

Inoltre, come sostenuto anche nel corso del presente procedimento, secondo la Società, oltre alle prestazioni del servizio universale le cui tariffe sono determinate, in misura massima, dall'Autorità di regolamentazione (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 261/99), vi sarebbe la possibilità per Poste Italiane di concludere accordi individuali ex art. 7 delle CGS configurabili come "tariffe speciali" che rientrano nel perimetro del servizio universale (e dunque sono esentati dal regime dell'IVA) e si distinguono dagli "accordi negoziati individualmente"; solo questi ultimi si collocherebbero fuori dal perimetro del servizio universale (e non godrebbero, pertanto, del predetto meccanismo di esenzione). Gli accordi individuali ex art. 7 delle CGS, rientrando nel perimetro dell'interesse pubblico, sarebbero infatti soggetti ai principi di trasparenza e non discriminazione imposti per i "prezzi speciali" dal summenzionato all'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 261/99.

A fronte di tali osservazioni, l'Agcm ha ritenuto comunque che i contratti analizzati nell'ambito del procedimento istruttorio non potessero essere ricondotti alla categoria delle "tariffe speciali" trattandosi invece di "accordi negoziati individualmente" da Poste Italiane con prezzi differenziati in funzione dei volumi di corrispondenza, della tempistica ma anche di offerte congiunte e, soprattutto, senza quelle garanzie di pubblicità previste dal legislatore in applicazione dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99. L'Agcm ha pertanto concluso che la non applicazione dell'IVA nei contratti negoziati individualmente con i grandi clienti (come le banche) ha consentito a Poste di formulare offerte idonee ad escludere i concorrenti in virtù di un privilegio conferito alla società dal legislatore e, quindi, per sua natura non replicabile dai concorrenti.

Tuttavia, in linea con la giurisprudenza comunitaria, l'Agcm non ha imposto a Poste Italiane alcuna sanzione in quanto l'esenzione IVA è prevista da una normativa nazionale, sebbene quest'ultima si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, debba essere disapplicata.

Prendendo le mosse dal suddetto procedimento istruttorio dell'Agcm, l'Autorità ritiene di accogliere parzialmente la riformulazione dell'art. 7 inviata da Poste Italiane in data 27 maggio u.s. in ragione di quanto segue.

Innanzitutto, si evidenzia che la dizione "accordi individuali" utilizzata da Poste Italiane sin dalla rubrica dell'art. 7 (sia nella formulazione originaria che in quella proposta il 27 maggio u.s.) oltre a non trovare riscontro nella normativa primaria risulta, in ogni caso, poco utile ai fini di una distinzione tra la fattispecie dei "prezzi speciali" prevista dall'art. 13, comma 3-*bis* sopra richiamato, che rientra nel perimetro del servizio universale e la categoria degli "accordi negoziati individualmente", che, invece, da quel perimetro, come rappresentato da Poste Italiane, dovrebbe essere esclusa.

In secondo luogo, si osserva come la possibilità di applicare prezzi speciali nel solco di quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99 sia prevista da diversi decreti tariffari adottati dal Ministero dello sviluppo economico (6). Tale possibilità, tuttavia, è subordinata al rispetto da parte del fornitore del servizio universale di alcuni oneri considerati come diretti precipitati dei principi di trasparenza e non discriminazione richiamati nella norma primaria; nello specifico, Poste Italiane, nella sua qualità di fornitore del servizio universale, qualora applichi prezzi speciali deve: *i)* comunicare i prezzi speciali, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni successiva variazione, all'Autorità di regolamentazione; *ii)* provvedere alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web; *iii)* dare evidenza delle riduzioni dei prezzi, giustificate comunque da costi evitati e che non gravino sull'onere del servizio universale, nella separazione contabile prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 261/99.

Il richiamo al comma 3-*bis* dell'art. 13 del dlgs. n. 261/99 nonché l'obbligo di Poste Italiane di comunicare all'Autorità i prezzi speciali e di renderli pubblici sul sito web sono rinvenibili anche nella delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 con cui l'Autorità ha approvato la proposta di modifica tariffaria presentata da Poste Italiane relativa agli invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio universale, concernenti gli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero, gli invii raccomandati per l'interno nonché gli invii attinenti alle procedure giudiziarie.

Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, l'Autorità è dell'avviso che l'art. 7, così come riformulato da Poste Italiane in data 27 maggio u.s., vada rubricato con la dizione "Prezzi speciali", che risulta conforme alla disciplina di riferimento, diversamente dall'attuale dizione "Accordi individuali"; di tale ultima dizione, infatti, giova ribadirlo, non vi è traccia nell'art. 13, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 261/1999, né in altri punti del decreto in esame.

L'art. 13, comma 3-*bis*, non lascia spazio all'"individualità" sotto forma di accordo o negoziazione di prezzi o condizioni; la norma consente solo a P.I. di predeterminare prezzi e condizioni generali per particolari categorie di utenti e di applicarle, su richiesta, nella loro integralità; qualora così non fosse, vale a dire ove particolari prezzi o condizioni fossero frutto di accordo/negoziazione, lo schema seguito si porrebbe al di fuori del perimetro dell' esenzione.

Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno rimuovere ogni riferimento agli "accordi individuali" anche dal corpo del riformulato art. 7 in cui Poste Italiane ha invece opportunamente inserito l'espresso richiamo al comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99 con riferimento alla disciplina dei "prezzi speciali".

Rispetto alla riformulazione dell'art. 7 proposta da Poste Italiane si ritiene altresì opportuno esplicitare, nelle disposizioni generali della presente delibera (art. 2, commi 3 e 4), che qualora Poste Italiane applichi prezzi speciali, tali prezzi dovranno essere comunicati preventivamente all'Autorità e pubblicati sul sito web di Poste Italiane; di tali "prezzi speciali" - che dovranno altresì essere giustificati da costi evitati e non gravare sull'onere del servizio universale – Poste Italiane ne dovrà inoltre dare evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 261/99.

Da ultimo, l'Autorità ritiene di eliminare dalla riformulazione dell'art. 7 del 27 maggio 2013, il richiamo alla disciplina degli "accordi negoziati individualmente", in quanto trattasi di una fattispecie che, come d'altronde rilevato dalla stessa Società, esula dal servizio universale e, pertanto, è inconferente rispetto al testo delle CGS che disciplina le condizioni di fornitura di prestazioni rientranti nel perimetro del servizio universale.

(6) Per tutti cfr. decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 maggio 2006 recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero» e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero».

3.6. Articolo 8 “Obiettivi di qualità” e Articolo 9 “Pagamento del servizio”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazione in base a quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione agli articoli in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Non vi sono state osservazioni dei partecipanti.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

Richiamando tutte le valutazioni svolte in ordine all’art. 7 delle CGS, l’Autorità ritiene opportuno rimuovere ogni riferimento agli “accordi individuali” anche dagli articoli 8 e 9 delle CGS dove se ne fa espressa menzione, ricorrendo anche in questo caso alla più corretta dizione “prezzi speciali”.

3.7. Articolo 10 “Indirizzo e confezionamento”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto di modificare l’articolo precisando che per gli invii destinati a casella postale il mittente deve “indicare le generalità del destinatario, il numero di casella postale e la denominazione dell’ufficio presso il quale la casella è allocata, con il relativo codice di avviamento postale e la città di destinazione”.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Un’associazione dei consumatori ha segnalato la necessità di prevedere, con riguardo al caso di indirizzo incompleto e inesatto, la garanzia che il “plico venga restituito al mittente”. Relativamente all’ultimo comma dell’art. 10 delle CGS, dove è menzionata la necessità di utilizzare specifici moduli di accettazione per usufruire di “alcuni servizi”, è rappresentata l’opportunità di specificare che tali moduli “siano posti a disposizione dell’utenza”.

Poste Italiane, nell’ambito delle informazioni fornite all’Autorità, ha dettagliato la modifica proposta, spiegando che essa mira a rendere consapevole l’utente degli adempimenti posti a suo carico ai fini della corretta esecuzione del recapito e, segnatamente, del fatto che “la corretta esecuzione del recapito è subordinata alla corretta indicazione dell’indirizzo da parte del mittente”. La Società ha specificato, inoltre, che la procedura applicata nel caso di indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente è oggetto di un’autonoma disposizione, nello specifico l’art. 22 delle CGS. La medesima Società ha ancora sottolineato che le modalità di confezionamento degli invii sono pubblicizzate attraverso la “Carta di Qualità, resa disponibile presso gli uffici postali e pubblicata sul sito web di Poste” e che la modulistica è fornita presso gli sportelli degli uffici postali che accettano tali prodotti, al fine di “favorire un uso oculato della stessa”.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

L’Autorità ritiene di condividere la posizione espressa dall’associazione dei consumatori e di menzionare nel testo dell’art. 10 il riferimento alla procedura (prevista dall’art. 22 - art. 23 nella nuova formulazione delle CGS, v. *infra*) che viene attivata da Poste Italiane nei casi in cui il mittente abbia indicato in maniera inesatta o insufficiente il destinatario. Si ravvisa anche l’opportunità di garantire maggiormente gli utenti inserendo, all’ultimo comma dell’art. 10, la specificazione che i moduli di accettazione, previsti per alcuni servizi sono “disponibili negli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane”.

3.8. Articolo 11 “Invii non ammessi” e Articolo 12 “Obbligo di assicurazione”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto di modificare gli articoli in argomento che individuano, rispettivamente, i casi in cui non sono ammessi invii e quelli in cui gli invii vanno assicurati. Nello specifico, nel testo dell’art. 11 rubricato “Invii non ammessi”, laddove si subordinava l’ammissibilità di spedizioni di armi all’autorizzazione del Ministero dell’interno, si è proposto di prevedere la non ammissibilità tout court della spedizione di armi o di parti di esse; nell’art. 12, rubricato “Obbligo di assicurazione” Poste Italiane ha conseguentemente proposto la soppressione della parola “armi”.

Nell’ambito dell’attività preistruttoria, la Società ha chiarito che le modifiche degli articoli 11 e 12 si sono rese necessarie in ragione di quanto previsto dal dPR 4 agosto 2008, n. 153, recante “Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata”, che prevede appunto uno speciale regime di sicurezza per il trasporto di pacchi contenenti armi.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Relativamente all’obbligo di assicurazione, contemplato nell’art. 12 per la spedizione di denaro contante e altri valori, un’associazione dei consumatori ha segnalato la necessità di incrementare la trasparenza sui costi in relazione ai plichi.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

L’Autorità ritiene che le modifiche proposte da Poste Italiane debbano essere accolte in quanto frutto di un adeguamento ad una normativa sopravvenuta. Quanto all’esigenza manifestata dall’associazione dei consumatori sulla trasparenza dei costi applicati da Poste Italiane, si rimanda alla disposizione di carattere generale introdotta all’art. 2, commi 1 e 2, della presente delibera.

3.9. Articolo 14 “Uffici postali”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l’approvazione in base a quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all’articolo in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Un’associazione dei consumatori ha evidenziato la necessità di comunicare all’utenza, con un congruo preavviso e con mezzi idonei, le eventuali variazioni relative agli orari di apertura al pubblico degli uffici postali. La medesima associazione, inoltre, ha chiesto di rimuovere dal testo dell’articolo in argomento l’inciso “su richiesta dell’utenza” in ordine alla disponibilità della Carta di Qualità presso gli uffici postali.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

L’Autorità condivide i rilievi espressi dall’associazione di consumatori e ritiene, pertanto, di inserire nell’articolo in argomento un’espressa indicazione circa la necessità che Poste Italiane comunichi al pubblico, mediante affissione e con un preavviso di almeno trenta giorni (salvo diverso termine stabilito dall’Autorità in specifiche disposizioni), le eventuali variazioni relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico.

L’Autorità, inoltre, al fine di rendere ancora più trasparenti e accessibili le informazioni all’utenza, ritiene che tale comunicazione debba riguardare anche le eventuali soppressioni di uffici postali (assunte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente) con l’indicazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi.

L’inserimento di tali specificazioni, infatti, traducendosi in una informazione completa ed esaustiva, risulta funzionale a una diminuzione dei possibili disagi per l’utenza derivanti da interventi di rimodulazione oraria o razionalizzazione dei punti di accesso presenti sul territorio.

Si ritiene, inoltre, di eliminare, così come richiesto dall’associazione dei consumatori, il riferimento alla disponibilità della Carta della qualità “su richiesta dell’utente”, intendendosi con ciò che la Carta della qualità dovrà essere sempre accessibile all’utente.

3.10. Articolo 15 “Altre modalità di accesso”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto l’inserimento nel testo dell’articolo in argomento, relativo ai punti di accettazione previsti per determinate tipologie di invio, di un riferimento, accanto a quello previsto per gli invii massivi e per i prodotti editoriali, ad “invii in grande quantità”. Inoltre, la Società ha proposto di aggiungere, all’ultimo comma, la possibilità di prevedere anche “modalità di accesso telematiche” per determinati invii postali.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

L’operatore TNT, ha rilevato, in primo luogo, come l’inserimento della formulazione “e per altri invii di grandi quantità” potrebbe implicare un’interpretazione indebitamente estensiva del perimetro del servizio universale. In secondo luogo, TNT ha richiamato l’attenzione sugli effetti relativi al costo del servizio universale della prevista introduzione della modalità di accesso telematico alla rete di Poste Italiane. In particolare, secondo TNT, tutti i fenomeni di dematerializzazione avrebbero un impatto, da non trascurarsi, sulla diminuzione dell’onere del servizio universale e rappresenterebbero, al contempo, un’occasione per favorire il fornitore del servizio universale nell’offerta di servizi a valore aggiunto.

Poste Italiane, nell’ambito dei chiarimenti forniti all’Autorità, ha specificato, in primo luogo, che la categoria “altri invii in grande quantità” comprende, genericamente, tutte le tipologie di invii dedicati alla clientela non retail per i quali sono previsti specifici punti di accettazione (p.e.: Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Raccomandata Pro, Prioritaria *Pro)*.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

L’Autorità ritiene congrua la dizione usata da Poste Italiane “invii di grande quantità” in considerazione di una oggettiva difficoltà riepilogativa di tutti i servizi destinati alla clientela business. Si sottolinea, infatti, come tali invii debbano in ogni caso rientrare nelle categorie elencate all’art. 2 delle Condizioni generali di servizio, rubricato “Invii di corrispondenza”. Tale disposizione rende superflua, pertanto, il rilievo dell’operatore alternativo circa il rischio di una possibile interpretazione estensiva del servizio universale.

Per procedere ad un adeguamento rispetto a quanto sopra statuito con riferimento all’art. 2, si rende poi necessaria la soppressione nel testo dell’art. 15 del riferimento all’art. 2, lettera *f)*.

Con riferimento all’osservazione di TNT sull’impatto sull’onere del servizio universale postale, si rimanda a quanto previsto all’art. 2, comma 2, delle disposizioni generali del presente provvedimento.

Infine, con riferimento alla previsione, contenuta nell’ultimo comma, in base alla quale tra le modalità di accesso possono essere ricomprese quelle telematiche, si ritiene opportuno specificare che le stesse potranno essere utilizzate “su richiesta dell’utente”.

3.11. Articolo 16 “Affrancatura”

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Come già indicato, Poste Italiane ha depositato, nel corso dell’audizione del 24 ottobre 2012, tra gli altri, un documento recante le “Modifiche al testo delle CGS di cui allegato B della delibera n. 353/12/CONS”, precisando che si tratta in gran parte di modifiche volte ad allineare il testo delle CGS alle disposizioni normative sopravvenute all’invio del testo per l’approvazione all’Autorità.

In particolare, Poste Italiane ha proposto di modificare l'articolo in argomento rubricato "Affrancatura" attraverso l'eliminazione dalla disposizione in esame, che contempla le modalità di pagamento dei servizi postali inclusi nel servizio universale, del riferimento all'intestazione dei conti correnti postali di Poste Italiane; tale modifica è volta ad allineare il testo delle CGS alle nuove Condizioni Tecniche Attuative di posta massiva.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

L'operatore TNT ha chiesto di prevedere nel nuovo testo delle CGS la possibilità di installare le macchine affrancatrici di Poste Italiane o di altri operatori presso il cliente; la possibilità di utilizzare macchine multicarrier "che consentano cioè ad un cliente di affrancare la corrispondenza affidata a diversi fornitori di servizi postali" e, infine, che i controlli sull'ubicazione e le specifiche tecniche delle macchine affrancatrici non siano affidate a Poste ma ad un soggetto indipendente. Tali richieste sarebbero motivate dall'esigenza di introdurre nella disciplina delle affrancature disposizioni più aggiornate ed adeguate alla fisionomia di un mercato liberalizzato.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere la modifica proposta da Poste in quanto coerente con le vigenti Condizioni Tecniche Attuative di posta massiva.

Quanto ai rilievi mossi dall'operatore TNT, l'Autorità osserva come la normativa invocata dal medesimo non è puntualmente disciplinata nelle CGS che, infatti, all'articolo in argomento, si limitano ad elencare le modalità alternative all'affrancatura ordinaria. Nello specifico viene menzionata la possibilità di procedere all'affrancatura "con strumentazione a cura del cliente"; il dettaglio di tale procedura è contenuto nel dPR 29 maggio 1982, richiamato dall'operatore TNT. In ragione di ciò, l'Autorità ritiene che il presente procedimento istruttorio volto all'approvazione delle Condizioni generali di servizio non sia la sede appropriata all'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle disposizioni inerenti alle macchine affrancatrici.

3.12. Articolo 17 "Invii postali privi di affrancatura"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Nell'ambito di questo procedimento sono state acquisite le osservazioni dell'operatore TNT il quale ha innanzitutto ricordato che l'articolo in argomento, che disciplina l'ipotesi in cui determinati invii di corrispondenza siano rinvenuti nella rete postale "privi di affrancatura", ha formato oggetto del procedimento istruttorio A413 avviato dall'Agcm proprio in seguito alle segnalazioni dell'operatore TNT, volte a denunciare la condotta abusiva realizzata da Poste Italiane attraverso la restituzione al mittente degli invii degli operatori alternativi rinvenuti nella propria rete.

L'operatore ha sottolineato che la fattispecie in esame non può essere gestita con il ricorso a quanto disposto dall'art. 17 delle CGS, che "si riferisce all'ipotesi del rinvenimento nella rete di Poste di invii affidati, senza il dovuto corrispettivo, alla stessa Poste, ma non disciplina l'ipotesi di invii affidati ad altri operatori, che sono chiaramente identificabili in virtù dei segni distintivi apposti su ogni busta". Al contributo dell'operatore TNT è stata allegata anche una corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo e la società Poste Italiane avente ad oggetto, per l'appunto, le pratiche di "intercettazione invii Formula Certa affidati a Tnt Post". Nella nota del 30 novembre 2011 la società Poste Italiane dava notizia all'operatore TNT di aver richiesto al MISE, l'allora Autorità di regolamentazione, sin dal giugno 2011 (alcuni mesi prima, dunque, dell'adozione del provvedimento Agcm A413, *ndr)* di adottare nuove disposizioni che permettessero alla Società "di contattare in prima istanza gli altri operatori in luogo dei mittenti".

Gli argomenti sopraesposti sono stati ripresi da TNT anche nel corso dell'audizione tenutasi il 10 gennaio 2013 nell'ambito del presente procedimento, durante la quale l'Autorità è stata informata anche dell'appello proposto dall'operatore alternativo avverso la sentenza n. 5769 del 25 giugno 2012 con la quale il Tar Lazio ha annullato il provvedimento A413 dell'Agcm.

Poste Italiane, nel corso dell'audizione del 23 maggio 2013, ha ritenuto che non vi sarebbe alcun vuoto regolamentare in relazione alla fattispecie degli invii rinvenuti nella propria rete ed originariamente affidati dal mittente ad altri operatori postali. Gli invii affidati ad altri operatori, immessi nella rete di Poste Italiane, sono a tutti gli effetti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale gravanti sulla Società, invii privi di affrancatura. Pertanto, secondo la Società, tali invii, alla stregua di qualunque altro invio immesso nella rete di Poste Italiane privo di affrancatura, soggiacciono alla disciplina dell'art. 17 delle CGS che prevede la restituzione al mittente in conformità al principio che la proprietà dell'invio è del mittente fino al momento del recapito (principio stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 261/99, ed espressione, altresì, dei principi generali del Codice Civile in tema di contratto di trasporto). Poste Italiane ha pertanto ribadito di avere applicato, restituendo al mittente gli invii privi di affrancatura di altri operatori, una procedura "in linea con quanto disposto dall'art. 17 delle CGS".

La Società ha, inoltre, successivamente specificato di ritenere che la restituzione al mittente possa essere inquadrata nel tracciato del principio civilistico enucleato dall'art. 927 del codice civile (7) e di valutare il rinve-

(7) Articolo 927 del Codice Civile: "Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".

nimento nella propria rete postale degli invii di altri operatori alla stregua di “un’inadempienza contrattuale dell’operatore alternativo nel trattamento degli invii a lui affidati che si sostanzia, appunto, nella perdita di detenzione dell’invio”.

C) LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

Nell’ambito del citato procedimento A413, Poste Italiane ha rivendicato la legittimità della condotta denunciata dall’operatore TNT richiamando il principio secondo cui il proprietario dell’invio è il mittente, così come sancito dall’art. 20 del d.lgs. n. 261/99 (8) e richiamato nell’art. 17 delle CGS che, nel disciplinare la gestione degli invii postali privi di affrancatura, prevede la restituzione al mittente “previo il pagamento di un corrispettivo”.

Nel corso dell’istruttoria condotta dall’Agcm, Poste Italiane ha in ogni caso presentato una proposta di impegni, rigettati dall’Agcm con delibera del 10 novembre 2010, volti a modificare, d’intesa con l’allora Regolatore del settore postale (il MISE), la procedura di gestione degli invii non affrancati rinvenuti nella propria rete. Nella proposta di impegni di Poste Italiane veniva data la possibilità all’operatore postale responsabile dell’invio di ritirare tale invio presso le strutture territoriali di Poste Italiane entro cinque giorni lavorativi; se l’operatore, entro quest’ultimo termine, non avesse comunicato la propria intenzione di ritirare l’invio, oppure decorsi inutilmente cinque giorni dalla data concordata per il ritiro, Poste Italiane avrebbe provveduto a comunicare al mittente il rinvenimento dell’invio. Nessun corrispettivo sarebbe stato chiesto all’operatore concorrente, infine, nel caso di ritiro presso le strutture territoriali di Poste Italiane.

Il procedimento istruttorio A413 si è concluso con l’irrogazione di una sanzione a carico dell’operatore Poste Italiane. Con riferimento al tema che qui interessa, l’Autorità antitrust ha affermato che la formulazione dell’art. 17 delle Condizioni generali di servizio (in relazione alla quale, giova ribadirlo, il testo trasmesso a questa Autorità non prevede modifiche) “aveva come presupposto sostanziale la presenza di un solo fornitore di servizi postali, venendo a regolare il rapporto tra Poste Italiane e gli stessi destinatari del servizio universale definendo, in questo specifico contesto, le modalità di restituzione degli invii. Per contro il fenomeno che qui viene in rilievo è di tutt’altra natura, attenendo al rapporto tra Poste Italiane e gli operatori postali concorrenti; con la sua condotta Poste Italiane ha interferito nel rapporto contrattuale in essere tra il mittente e l’operatore postale scelto per la prestazione di servizi postali liberalizzati che non rientrano nel servizio universale”. Inoltre, l’Agcm ha sottolineato come la stessa Poste Italiane aveva rilevato che il rinvenimento degli invii di corrispondenza di altri operatori fosse un “fenomeno non previsto dal legislatore” (9), non ricompreso quindi nella sfera di applicazione dell’ art. 20 del d.lgs. n. 261/99 e di conseguenza, dell’art. 17 delle Condizioni generali di servizio.

Il provvedimento dell’Agcm è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio da Poste Italiane. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 5769 del 25 giugno 2012 ha accolto il ricorso annullando il provvedimento *de quo*. Nella motivazione della sentenza si legge, in relazione allo specifico addebito relativo alla condotta attinente al rinvenimento degli invii degli altri operatori nella propria rete postale, che Poste Italiane ha agito applicando la normativa vigente, la quale, si sottolinea, “potrebbe bensì risentire del preesistente sistema monopolistico ma non era per questo implicitamente abrogata”. L’argomento è ripreso, inoltre, laddove si evidenzia che “è sostenibile che quest’ultimo (il riferimento è all’ordinamento, *ndr)* sia sul punto inadeguato, ma non spettava evidentemente all’Autorità svolgere una funzione di integrazione, tanto meno attraverso l’irrogazione di sanzioni”.

Dalle posizioni sopra evidenziate e dalle considerazioni innanzi svolte, si ricava che l’art. 17 delle Condizioni generali di servizio trova sicura applicazione in un contesto in cui il mittente interagisca solo ed esclusivamente con il fornitore del servizio universale, vale a dire Poste Italiane. Nell’attuale scenario, in cui l’utente può affidare i propri invii ad un operatore diverso da Poste Italiane, la disciplina contenuta nell’art. 17 non sembra fornire una soluzione soddisfacente all’ipotesi di rinvenimento degli invii degli altri operatori nella rete di Poste Italiane.

La mancanza di una specifica regolamentazione sul punto rende opportuno un intervento dell’Autorità volto a disciplinare una fattispecie nata nel solco del progressivo processo di liberalizzazione del mercato postale.

Lo stesso d.lgs. n. 261/99 all’art. 2, comma 4, lettera *d)*, menziona tra le funzioni attribuite a questa Autorità, in qualità di Regolatore indipendente del settore postale, “l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali” (enfasi aggiunta). La possibilità di un intervento di natura regolamentare sul tema degli invii di altri operatori rinvenuti nella rete di Poste Italiane è stata, d’altronde, ipotizzata prima da Poste Italiane che, con nota del 13 settembre 2012, trasmetteva a questa Autorità la sopra menzionata sentenza del Tar Lazio, informando che la Società avrebbe continuato ad applicare la condotta sanzionata dall’annullato provvedimento dell’Antitrust, consistente nella restituzione al mittente degli invii di altro operatore rinvenuti nella propria rete postale ex art. 17 delle CGS, “salvo diverso provvedimento che codesta spettabile Autorità riterrà di adottare”.

L’importanza di un intervento regolamentare è stata poi rilevata dal Ministero dello sviluppo economico all’indomani dell’approvazione del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, con cui venivano trasferite le competenze esercitate dal MISE all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, nella comunicazione del

(8) Articolo 20, “Proprietà degli invii postali” del d.lgs. n.261/99: “Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario”.

(9) Vedi nota 201 della decisione dell’Agcm A413 - Tnt Post Italia/ Poste Italiane.

MISE si è dato anche notizia della predisposizione di uno schema di decreto volto ad integrare le Condizioni generali di servizio proprio in relazione alla disciplina del rinvenimento degli invii affidati ad altri operatori nella rete di Poste Italiane, nel quale si prevedeva che Poste Italiane, "senza l'applicazione di alcuna tariffa, fosse tenuta a dare notizia, mediante posta raccomandata, all'operatore responsabile contrattualmente della consegna degli invii rinvenuti nella rete postale, del rinvenimento degli invii stessi e della possibilità di ritirarli presso i Centri di meccanizzazione postale".

Già dalla ricostruzione del Ministero, dunque, è emersa la necessità di regolamentare la restituzione degli invii, tenendo conto del rapporto contrattuale che intercorre tra il mittente e l'operatore alternativo, quest'ultimo qualificabile come detentore dell'invio sul quale può esercitare un autonomo potere di gestione.

La norma dell'art. 20 del d.lgs n. 261/99, nell'affermare la proprietà del mittente sull'invio non enuncia un principio che può regolare qualsiasi vicenda relativa all'invio postale. La norma mira, in realtà, a determinare il momento nel quale avviene il passaggio di proprietà dell'invio e, conseguentemente, ad individuare, nell'ambito del rapporto contrattuale, il soggetto che legittimamente può far valere le proprie ragioni nei confronti dell'operatore che espleta il servizio. Ma non è regola che può essere invocata come principio assoluto capace di oscurare le vicende contrattuali che possono avere ad oggetto l'invio stesso; non è regola, soprattutto, che può essere fatta valere da Poste Italiane che è soggetto estraneo al rapporto contrattuale. Nella prospettiva di Poste Italiane, infatti, è assolutamente irrilevante la circostanza che il mittente (proprietario dell'invio), nell'ambito di un rapporto contrattuale per avvalersi di un determinato servizio postale, abbia affidato la detenzione dell'invio ad un operatore diverso attribuendo a quest'ultimo un pieno potere di gestione sull'invio stesso.

Se, nel corso del rapporto si verifica un evento imprevisto, come appunto il rinvenimento in altra rete, questo non può determinare l'assoluta irrilevanza del rapporto contrattuale instaurato tra mittente ed operatore. Non compete, poi, a Poste Italiane, soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra mittente ed operatore, il potere di dichiarare l'inadempienza dell'operatore alternativo nel trattamento degli invii a lui affidati; né tantomeno Poste Italiane può decidere che la restituzione dell'invio sia la misura più efficace per tutelare il mittente: quest'ultimo, di norma, avrà interesse a pretendere dall'operatore prescelto l'adempimento della prestazione convenuta (consegna dell'invio al destinatario), fatta salva l'eventuale responsabilità per il ritardo.

Si osserva, infine, che Poste Italiane, per avvalorare la propria tesi, richiama il principio dell'obbligo di restituzione della cosa mobile al proprietario, di cui all'art. 927 del codice civile. Non sembra essere questo un richiamo pertinente e idoneo a risolvere il problema. Innanzitutto, perché si dimentica che l'art. 931 del codice civile, ai fini dell'obbligo di restituzione, equipara il possessore e il detentore (nel caso di specie l'operatore postale alternativo). In secondo luogo, accogliendo l'impostazione proposta e riconducendo la fattispecie all'art. 927, si dovrebbe poi, coerentemente, seguire la procedura prevista dal codice civile (consegna della cosa mobile, senza ritardo, al sindaco del luogo in cui è stata ritrovata dando indicazione delle circostanze del ritrovamento) che non sembra adeguata alle caratteristiche del servizio postale e non sembra garantire in modo efficace il mittente.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene di intervenire prevedendo l'obbligo, per Poste Italiane, di restituire all'operatore gli invii ad esso affidati e rinvenuti nella rete di Poste Italiane, lasciando alla libera contrattazione tra le parti la definizione delle condizioni e dei termini di tale restituzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di chiedere l'intervento dell'Autorità laddove non riescano ad addivenire autonomamente ad un accordo.

Tale impostazione risponde ai principi di derivazione comunitaria, in base ai quali l'attività di regolazione dei settori liberalizzati, volta all'introduzione di misure di garanzia e tutela degli interessi pubblici sottesi, dovrebbe intendersi come non alternativa alle dinamiche intrinseche al mercato.

L'Autorità ritiene opportuno prevedere il menzionato intervento regolamentare nell'ambito delle CGS introducendo, a tal fine, un articolo *ad hoc* dopo l'art. 17. Tale inserimento, rubricato in un nuovo art. 18 "Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane", determinerà uno slittamento dell'attuale numerazione degli articoli dal 18 al 29 (10).

3.13. Articolo 18 "Invii postali con affrancatura insufficiente" (art. 19 nella versione approvata e allegata alla presente delibera)

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Relativamente agli invii affrancati in maniera insufficiente, un'associazione dei consumatori ha chiesto di specificare che la restituzione degli stessi al mittente previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura sia effettuata " secondo le modalità e gli importi resi noti all'utenza".

(10) Si osserva, infatti, che nel testo delle CGS inviato da Poste Italiane e posto a consultazione pubblica con la delibera n. 353/12/CONS mancava, per un errore materiale, l'articolo 30. Ne deriva che gli articoli successivi al 29 non subiscono variazioni nella numerazione.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità tiene conto dei rilievi formulati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, della presente delibera.

3.14. Articolo 19 "Esecuzione del recapito" (art. 20 nella versione approvata e allegata alla presente delibera)

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento.

B) LA POSIZIONE DELLE PARTI

Un'associazione di consumatori ha chiesto che, al secondo comma dell'articolo in argomento, laddove si dice che "gli invii postali sono recapitati secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente paragrafo", venga inserito un espresso riferimento ai tempi previsti dagli standard di qualità.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere i rilievi formulati dall'associazione dei consumatori disponendo di inserire nell'articolo in argomento un riferimento ai termini previsti dagli standard di qualità applicabili ai servizi inclusi nel servizio universale postale. Tali indicazioni sono presenti nella Carta di Qualità disponibile sul sito di Poste Italiane e presso gli uffici postali.

3.15. Articolo 20 "Invii semplici e invii a firma" (art. 21 nella versione approvata e allegata alla presente delibera

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto la soppressione, relativamente agli "invii a firma", del riferimento ai pacchi editoriali; tale soppressione sarebbe giustificata dal decreto 30 marzo 2010 del MISE, recante "Tariffe postali agevolate per l'editoria", che ha sospeso, a decorrere dal primo aprile 2010, le tariffe agevolate per i prodotti editoriali. Il decreto del MISE del 21 ottobre 2010, recante "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali (…)" ha determinato le tariffe (non agevolate) per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi. Poste Italiane ha ritenuto pertanto che "il prodotto pacco editoriale non si configura come un'autonoma categoria, distinta dal prodotto pacco ordinario".

All'ultimo comma dell'articolo in argomento è stato poi proposto l'inserimento di una previsione in ordine al possibile smarrimento dell'avviso di ricevimento, statuendo che, in tale caso, "il mittente ha diritto a ricevere a titolo gratuito, un duplicato. Tale documento può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico nel rispetto della normativa vigente".

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Poste Italiane, nell'ambito di una richiesta di informazioni inoltrata dall'Autorità, ha chiarito, inoltre, le modalità poste a disposizione dell'utenza per chiedere, in caso di smarrimento, un duplicato dell'avviso di ricevimento.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di poter confermare la modifica proposta in ordine al riferimento alla categoria dei "pacchi editoriali", assimilabile, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, alla categoria generale "pacchi ordinari".

Si reputa, infine, opportuno, nell'ottica di maggiore trasparenza per l'utenza, inserire nell'ambito dell'articolo in argomento il dettaglio delle modalità previste per chiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito nonché la specificazione che il formato elettronico di tale duplicato si configura come una possibilità posta a disposizione dell'utente accanto a quelle tradizionali.

3.16. Articolo 21 "Cassette domiciliari" (art. 22 nella versione approvata e allegata alla presente delibera

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane, con riferimento all'articolo in argomento, ha proposto, relativamente all'avviso da rilasciare all'utente nei casi di cassette domiciliari non conformi, di sostituire la specificazione "di giacenza" con il riferimento alle "modalità di cui all'art. 24", (vale a dire nell'ambito dell'articolo che disciplina il caso del ritiro dell'invio negli uffici postali, *ndr)*.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Nell'ambito dell'attività preistruttoria, Poste Italiane ha fornito alcuni dettagli relativamente alla normativa tecnica internazionale applicabile alla produzione delle cassette domiciliari: la disposizione EN13724 stabilisce che tali cassette debbono essere in grado di contenere, oltre alla corrispondenza ordinaria, anche le riviste di dimensioni maggiori. Le cassette domiciliari, inoltre, devono essere antieffrazione e prodotte in modo tale da salvaguardare la privacy e la sicurezza delle persone.

Il fornitore del servizio universale ha specificato che i responsabili territoriali eseguono la verifica dell'idoneità delle stesse solo nei casi in cui – riscontrandosi problemi nell'attività di recapito – si rendano necessari chiarimenti sulla conformità o adeguatezza della cassetta domiciliare del cliente. Nel caso in cui il cliente non volesse adeguare la propria cassetta domiciliare ha comunque facoltà di ritirare gli invii presso gli uffici previsti.

TNT ha sottolineato l'opportunità di applicare la normativa tecnica prevista dallo standard internazionale so-

pra descritto. L'operatore ha inoltre segnalato che molte cassette domiciliari non hanno lo spazio per l'inserimento della corrispondenza senza l'utilizzo di apposite chiavi spesso in possesso dei portieri degli stabili.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere la soppressione del riferimento alla "giacenza" e il riferimento all'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) per indicare la disciplina del ritiro degli invii nel caso di cassette domiciliari non conformi. Al fine di assicurare coerenza all'impianto complessivo delle Condizioni generali di servizio, si rende inoltre necessario aggiungere, laddove si prevede che la consegna di invii non immessi nella cassetta per problemi di inidoneità della stessa avvenga presso gli uffici di distribuzione, anche il riferimento agli "uffici postali".

L'Autorità ritiene che l'intervento chiesto da TNT sia estraneo alle finalità del procedimento istruttorio sulle condizioni generali di servizio delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in quanto volto a disciplinare i casi in cui l'utente privato non abbia voluto adeguare le proprie cassette domiciliari agli standard tecnici internazionali. Tale previsione potrebbe essere più opportunamente collocata nell'ambito delle condizioni contrattuali proposte al cliente dall'operatore alternativo.

3.17. Articolo 24 "Distribuzione nell'ufficio postale" (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto di modificare la rubrica e il testo dell'art. 24 laddove si prevede che gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati "presso l'ufficio postale" di distribuzione. In particolare, si propone di rimuovere la dicitura "postale" e di prevedere che il ritiro degli invii non recapitati possa avvenire anche in "altro centro".

Al secondo comma dell'art. 24, la Società ha proposto di inserire una previsione in base alla quale, nei casi di mancato recapito degli invii postali, "il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio".

B) LE POSIZIONE DELLE PARTI

L'operatore TNT ha ritenuto che la proposta di Poste di inserire la possibilità che il ritiro avvenga anche "in altro centro" di distribuzione possa essere accettata laddove rispondente all'esigenza di ottimizzare la rete di uffici postali riducendo i costi del servizio universale a carico della collettività.

Le associazioni di consumatori intervenute al procedimento hanno chiesto che, al secondo comma dell'art. 24, siano indicati gli orari di apertura degli uffici di distribuzione presso i quali resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio. Tali orari dovrebbero essere comunicati al destinatario nell'avviso che indica l'ufficio di distribuzione per il ritiro della corrispondenza.

Nel corso dell'istruttoria, Poste Italiane ha comunicato all'Autorità di aver avviato a partire dal 2009, sulla base del c.d. "Progetto inesitate", un piano di graduale migrazione della gestione degli invii inesitati da alcuni uffici postali ai centri di distribuzione, vale a dire alle articolazioni nelle quali si struttura l'organizzazione del servizio di recapito, che si distinguono dalla rete degli uffici postali. La Società ha anche chiarito che il Progetto è stato pensato al fine di "rendere maggiormente efficiente il servizio" e gli esiti di tale avanzamento sono stati regolarmente trasmessi al MISE. Il progetto si è chiuso nel 2011 ed ha riguardato 360 uffici postali, per cui oggi il ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza degli uffici postali nel territorio nazionale e, solo in alcuni casi, presso i centri di distribuzione.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

Con riferimento alla rimozione dell'indicazione "uffici postali" ed il contestuale inserimento della locuzione "altro centro", l'Autorità accoglie parzialmente la proposta di Poste ritenendo che, sia nella rubrica, sia nel testo dell'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) debba essere mantenuto l'espresso richiamo agli "uffici postali" accanto al nuovo punto di consegna indicato come "altro centro"; tale richiamo appare infatti coerente con la circostanza evidenziata da Poste Italiane che il ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza degli uffici postali nel territorio nazionale e, solo in alcuni casi, presso i centri di distribuzione.

Con riferimento alla richiesta dell'associazione dei consumatori, si rappresenta che, per quanto di conoscenza dell'Autorità, l'avviso che indica l'ufficio di distribuzione per il ritiro della corrispondenza in giacenza già reca, ad oggi, gli orari di apertura degli uffici medesimi.

3.18. Articolo 25 "Termini di giacenza" (art. 26 nella versione approvata e allegata alla presente delibera)

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto di eliminare il riferimento all'"ufficio postale" relativamente al luogo di giacenza degli invii non recapitati e di inserire, in relazione all'articolo in argomento, un riferimento espresso ai termini di giacenza previsti per gli atti giudiziari, rimandando per la loro definizione alle disposizioni vigenti in materia "poiché i termini di giacenza variano in relazione alla specifica tipologia di atto normativamente previsto". La Società ha prospettato, inoltre, l'eliminazione di un riferimento esplicito ai termini di giacenza relativi ai pacchi internazionali, per i quali si rimanda tout court a quanto previsto dalle norme UPU.

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorità, ha inoltre prospettato l'inserimento di una specificazione in ordine al giorno a partire dal quale vanno calcolati i termini di giacenza, statuendo che gli stessi si calcolano "a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza".

Nel corso dell'audizione della società del 23 maggio 2013, l'Autorità ha chiesto a Poste Italiane di estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati, attualmente relativi solo ai primi cinque giorni di giacenza, fino al decimo giorno, in ragione delle doglianze espresse dall'utenza a valle dell'applicazione del c.d "Progetto inesitate".

Poste Italiane, ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta dichiarandosi disponibile ad estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati dagli attuali 5 giorni fino a 10 giorni. In considerazione dei tempi necessari per l'implementazione di tale misura, Poste Italiane ha dichiarato che sarà possibile procedere alla modifica del suddetto termine entro la fine del corrente anno.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità reputa opportuno mantenere nell'art. 25 (art. 26 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) il riferimento all'"ufficio postale" per i motivi già esposti nell'ambito delle valutazioni operate in relazione all'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera).

L'Autorità ritiene inoltre di accogliere la modifica proposta in relazione agli atti giudiziari, stante la necessità di operare un richiamo ad una disciplina che, in ragione della peculiarità dei fini perseguiti dai singoli invii connessi con le notificazioni di atti giudiziari, articola con maggiore dettaglio i differenti termini di giacenza. Si reputa, inoltre, di poter accogliere la soppressione del riferimento puntuale ai termini di giacenza dei pacchi provenienti dall'estero, statuendo che il dettaglio di tali informazioni sia reso disponibile agli utenti presso tutti gli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane.

L'Autorità, infine, prende atto dell'impegno di Poste Italiane di estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati dagli attuali 5 giorni fino a 10 giorni entro la fine del corrente anno.

3.19. Articolo 31 "Diritti del mittente"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorità per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non ha previsto alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

Un'associazione dei consumatori ha chiesto di introdurre, relativamente alla possibilità riconosciuta al mittente, prima dell'invio, di chiedere la restituzione dello stesso o la modifica del destinatario, la specificazione in ordine all'importo del prezzo aggiuntivo.

Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite durante l'attività preistruttoria, ha specificato che per la restituzione dell'invio o la modifica del destinatario "il mittente è tenuto a corrispondere 0,77 euro".

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere i rilievi presentati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento.

3.20. Articolo 32 "Reclami, rimborsi e indennizzi"

A) LA PROPOSTA DI MODIFICA

Poste Italiane ha proposto l'inserimento all'ultimo comma dell'articolo in argomento, che si riferisce ai reclami presentati dagli utenti dinanzi al fornitore del servizio universale, della seguente previsione: "ai sensi degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 261, per disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde nei limiti di quanto previsto dalla Carta della Qualità prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo".

B) LE POSIZIONI DELLE PARTI

L'operatore TNT ha sottolineato l'opportunità, stante il richiamo alla Carta di Qualità nell'articolato, di un controllo preventivo sulla stessa da parte dell'Autorità di regolamentazione.

Un'associazione dei consumatori ha chiesto che sia prevista espressamente la possibilità per l'utente di presentare un reclamo anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori.

Un'altra associazione di consumatori ha chiesto di prevedere nell'ambito dell'articolo in argomento che "per i disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde ai sensi del codice civile" e di rimuovere dal testo, invece, il riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 261/99.

C) LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ritiene di accogliere il rilievo dell'associazione dei consumatori, introducendo la possibilità per le associazioni dei consumatori di presentare reclamo laddove delegate espressamente dall'utente interessato dal disservizio. Si ritiene, invece, opportuno espungere dall'articolo in argomento il richiamo all'art. 19 del d.lgs

n. 261/99, posto che tale disposizione enuncia un principio generale in materia di responsabilità civile per la fornitura dei servizi postali, e, dunque, esula dal perimetro delle procedure di reclamo qui richiamate, volte esclusivamente al riconoscimento di un indennizzo da parte di Poste Italiane sulla base di quanto previsto dalla Carta di Qualità.

Quanto al rilievo espresso dall'operatore TNT, si rappresenta che le competenze dell'Autorità relativamente alla Carta di Qualità sono già esplicitate agli articoli 2, comma 4, lettera *c)* e 12 del d.lgs. n. 261/99.

L'Autorità ritiene, infine, di poter accogliere le modifiche proposte da Poste Italiane relativamente all'ultimo comma dell'articolo in argomento.

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale

1. Sono approvate con modifiche le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane riportate nell'allegato A alla presente delibera.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale è riportato in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Poste Italiane e affissa negli uffici postali e nei centri di distribuzione. La tabella è allegata alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera.

2. Tutte le prestazioni a valore aggiunto o supplementari fornite da Poste Italiane in relazione ai servizi disciplinati nell'ambito delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale non devono comportare costi aggiuntivi a carico dell'onere del servizio postale universale.

3. Con riferimento ai prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, Poste Italiane può praticare riduzioni dei prezzi giustificate da costi evitati che non gravano sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

4. I prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, nonché eventuali condizioni ad esse associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità e resi pubblici sul sito web di Poste Italiane.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera sono pubblicate sul sito web di Poste Italiane, complete del documento di cui all'art. 2, comma 1, a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone opportuna evidenza e comunicazione all'Autorità.

3. L'Autorità si riserva di rivedere le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale alla luce dell'evoluzione del mercato, anche tecnologica, e delle eventuali criticità che dovessero emergere nell'ambito della propria attività di vigilanza.

4. Il mancato rispetto da parte di Poste Italiane delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 21, comma 1, del d.lgs 261/1999).

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. *b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla società Poste Italiane e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiane e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 20 giugno 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

ALLEGATO *A*

Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane

(Versione approvata con modifiche dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

SERVIZI INCLUSI NEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art. 1.

Servizio postale universale

1. Il servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.

2. I servizi inclusi nel servizio universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati per tipologie di invii postali, come definiti dall'art. 1 lettera *f)* del d.lgs 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente sezione.

3. Per gli invii internazionali si applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni internazionali ratificate nell'ordinamento italiano, nonché i relativi provvedimenti applicativi.

Art. 2.

Invii di corrispondenza

1. Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari.

2. I servizi di corrispondenza comprendono:

a) posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi località del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantità (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicità diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L'accesso al servizio è oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale;

b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero;

c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

d) posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale, nonché per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.

Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualità sono richieste particolari modalità di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna è effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

e) atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Prodotti editoriali

1. Sono considerati prodotti editoriali i libri, i quotidiani, i periodici e similari.

2. Il servizio è dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.

Art. 4.

Pacchi

1. Sono considerati pacchi gli invii postali verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg di peso.

2. Il servizio prevede, oltre ai servizi accessori di cui all'art. 5, anche la modalità di pacco assicurato con la quale il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento previo pagamento di un corrispettivo, fino ad un massimo stabilito.

3. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalità di confezionamento opportunamente pubblicizzate da Poste italiane.

4. Per il pacco ordinario nazionale, il servizio consente di verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione.

Art. 5.

Servizi accessori

1. Per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori:

a) avviso di ricevimento: è la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna. L'avviso di ricevimento della spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria.

L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'utente, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico in funzione delle soluzioni tecnologiche disponibili e nel rispetto della normativa vigente.

Resta salva la possibilità per il mittente di chiedere un'attestazione dell'avvenuta consegna, corredata dalla relativa documentazione.

Le modalità messe a disposizione del cliente per inoltrare tale richiesta sono molteplici:

Telefono: Contact Center numero verde 803 160

Lettera: Casella Postale 160 – 00144 Roma

Internet: Web center: www.poste.it attraverso l'apposita sezione

Ufficio postale: tramite richiesta cartacea.

b) contrassegno: la consegna degli invii è subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.

2. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.

Per gli invii di corrispondenza con importo da corrispondere superiore ad una determinata soglia la consegna è effettuata presso l'ufficio postale.

3. Poste Italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalità a sua scelta fra quelle messe a disposizione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 6.

Tariffe e prezzi

1. Poste Italiane applica per i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi fissati dall'Autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Poste Italiane informa gli utenti delle tariffe e dei prezzi di ciascun servizio offerto rendendo disponibili tali informazioni presso tutti gli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane.

Art. 7.

Prezzi speciali

Poste Italiane può applicare a clienti o gruppi di clienti prezzi speciali di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 8.

Obiettivi di qualità

1. L'Autorità di regolamentazione stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti nella Carta della qualità e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.

2. Nell'ambito dei prezzi speciali di cui all'art. 7 si possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard di qualità differenti.

ACCESSO AI SERVIZI

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 9.

Pagamento del servizio

Gli invii postali vengono accettati da Poste italiane previo pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate all'art. 16, salve eventuali diverse condizioni stabilite nell'ambito dei prezzi speciali di cui all'art. 7.

Art. 10.

Indirizzo e confezionamento

1. Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto.

2. Nel caso di invii destinati a caselle postali, il mittente deve indicare le generalità del destinatario, il numero di casella postale e la denominazione dell'ufficio presso il quale la casella è allocata, con il relativo codice di avviamento postale e la città di destinazione.

3. Qualora l'indirizzo non sia completo ed esatto, Poste italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 23.

4. Il mittente confeziona gli invii postali con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalità di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste italiane.

5. Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli di accettazione, disponibili presso gli Uffici postali e sul sito web di Poste Italiane.

Art. 11.

Invii non ammessi

1. Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le disposizioni in vigore.

Non è ammessa la spedizione di armi o di parti di esse.

2. Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli invii non ammessi sono consegnati agli Organi di polizia.

3. Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.

Art. 12.

Obbligo di assicurazione

Ai fini della spedizione di denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia.

MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 13.

Cassette d'impostazione

Poste Italiane, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, rende disponibili le cassette di impostazione recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro, destinate alla raccolta della posta prioritaria di cui all'art. 2, lettera *b)*, affrancata con francobollo o con altre modalità definite da specifici accordi.

Art. 14.

Uffici postali

1. Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette d'impostazione di cui al precedente articolo o affrancati con modalità diverse dal francobollo.

2. Gli uffici postali espongono l'orario di apertura al pubblico e l'orario limite di accettazione per la spedizione degli invii in giornata.

3. Ogni eventuale variazione di orario di apertura e chiusura al pubblico e ogni eventuale soppressione degli uffici postali, assunta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere comunicate agli utenti almeno 30 giorni prima (salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorità), mediante avviso, affisso all'ufficio postale interessato, recante l'indicazione delle variazioni previste, nonché degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi.

4. Presso gli uffici postali è disponibile la Carta della qualità, nonché ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.

Art. 15.

Altre modalità di accesso

1. Per gli invii di corrispondenza massiva di cui all'art. 2, lettera *a)* e per gli altri invii in grande quantità, nonché per i prodotti editoriali di cui all'art. 3, Poste Italiane rende accessibili al pubblico idonei punti di accettazione.

2. Per gli altri invii postali, specifici accordi contrattuali con la clientela possono prevedere diverse modalità di accesso, ivi comprese quelle telematiche se richieste dall'utenza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 16.

Affrancatura

1. La modalità ordinaria di pagamento del corrispettivo è l'affrancatura.

L'affrancatura consiste nell'apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane.

2. Poste italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli.

3. L'affrancatura può essere effettuata anche con le seguenti modalità alternative:

a) con strumentazione a cura del cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente;

b) conto di credito: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali;

c) abbonamento postale: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale;

d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale.

4. Il pagamento delle modalità alternative di affrancatura può avvenire mediante procedura di addebito preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali.

5. Poste italiane si riserva di verificare la conformità della spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto.

6. Le condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalità di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.

Art. 17.

Invii postali privi di affrancatura

1. Gli invii postali non affrancati con una delle modalità di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'importo dovuto.

2. Se il mittente non è individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.

3. Gli invii postali provenienti dall'estero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti all'estero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

Art. 18.

Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane

1. Gli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane sono restituiti all'operatore, secondo condizioni, termini e modalità stabilite in accordo tra le parti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente.

2. Ove le parti non riescano a concludere un accordo possono richiedere l'intervento dell'Autorità.

Art. 19.

Invii postali con affrancatura insufficiente

1. Gli invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura.

2. Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti.

3. Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente dell'invio con affrancatura insufficiente, chiede al destinatario se intende ricevere l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo.

4. Gli invii postali provenienti dall'estero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario previa integrazione dell'affrancatura.

In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti all'estero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

RECAPITO

MODALITÀ DI RECAPITO

Art. 20.

Esecuzione del recapito

1. Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali.

2. Gli invii postali sono recapitati secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente paragrafo e nel rispetto degli standard previsti dalla Carta di Qualità.

Art. 21.

Invii semplici e invii a firma

1. Ai fini delle attività di recapito, gli invii postali si distinguono in:

— invii semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di prodotti editoriali. Il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30.

— invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

2. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.

3. In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, il mittente ha diritto a ricevere, a titolo gratuito, un duplicato. Tale documento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta dell'utente, elettronico nel rispetto della normativa vigente.

Le modalità messe a disposizione del cliente per inoltrare tale richiesta sono molteplici:

Telefono: Contact Center numero verde 803 160

Lettera: Casella Postale 160 – 00144 Roma

Internet: Web center: www.poste.it attraverso l'apposita sezione

Ufficio postale: tramite richiesta cartacea.

Art. 22.

Cassette domiciliari

1. Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà.

2. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverrà presso l'ufficio postale o di distribuzione previo avviso, con le modalità di cui all'art. 25.

3. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.

4. Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

5. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

MANCATO RECAPITO ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Art. 23.

Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente

1. Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non è possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

2. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza.

3. Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.

4. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Art. 24.

Rifiuto dell'invio

1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'art. 2, lettera *e)*, l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.

2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

3. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sarà distrutto.

Art. 25.

Distribuzione nell'ufficio postale

1. Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.

2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora:

a) sussistano oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma precedente, Poste italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;

b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22.

Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.

3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi:

a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28 – 29 e 30;

b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;

c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es. pacchi contenenti preziosi);

d) l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.

5. La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari.

GIACENZA

Art. 26.

Termini di giacenza

1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza:

- invii semplici: dieci giorni;
- invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Le informazioni relative ai giorni di giacenza, inclusi i termini previsti per i pacchi provenienti dall'estero e per gli atti giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e sul sito web di Poste Italiane.

3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

4. Il servizio di giacenza può comportare il pagamento di un corrispettivo.

SOGGETTI ABILITATI AL RITIRO DEGLI INVII

Art. 27.

Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Art. 28.

Imprese

Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.

Art. 29.

Autorità e uffici pubblici

1. Gli invii di corrispondenza spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località indicata.

2. Le autorità e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.

3. Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

Art. 30.

Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili

1. Gli invii di corrispondenza diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante legale o al personale incaricato.

Il legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.

2. Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

DIRITTI DEGLI UTENTI

Art. 31.

Diritti del mittente

Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha diritto di chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.

Art. 32.

Reclami, rimborsi e indennizzi

1. Le procedure dei reclami e la determinazione dell'entità dei rimborsi e degli indennizzi, nonché la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta della Qualità, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Il reclamo può essere presentato dal mittente, dal destinatario dell'invio, da persona o da associazione dei consumatori da essi delegata.

3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde nei limiti di quanto previsto dalla Carta della Qualità prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 33.

Pubblicità delle informazioni

Poste Italiane rende disponibili al pubblico, anche tramite il proprio sito web, ogni informazione necessaria per il corretto utilizzo del servizio da parte dell'utenza con particolare riferimento alle condizioni economiche, alle modalità di accesso ai servizi e di recapito degli invii postali.

13A06065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax 0,50».

Estratto determinazione V&A IP n. 1004 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,5 mg tablet 30 tabs dalla Romania con numero di autorizzazione 6241/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: 4Pharma S.r.l. con sede legale in Piazza Plebiscito, 4 – 67039 Sulmona (AQ);

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 042660023 (in base 10) 18PW5R (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam 0,50 mg.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E127).

Indicazioni terapeutiche.

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 042660023; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 042660023; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. n. 309/1990 e succ. int. .e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06069

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina». (Normaflore).

Estratto determinazione V&A IP n. 998 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20x5ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: Link Pharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00197 Roma.

Confezione: ENTEROGERMINA «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661013 (in base 10) 18PX4P (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione orale

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente;

Eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale. Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine). Enterogermina 2 miliardi/ 5 mi sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curare disturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ENTEROGERMINA "2 miliardi/5 ml sospensione orale" 10 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661013; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ENTEROGERMINA "2 miliardi/5 ml sospensione orale" 10 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661013; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06070

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina». (Normaflore).

Estratto determinazione V&A IP n. 997 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20x5ml dall'UNGHERIA con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale , per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: Link Pharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00197 Roma.

Confezione: ENTEROGERMINA "2 miliardi/5 ml sospensione orale" 20 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661025 (in base 10) 18PX51 (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione orale

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente;

Eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale. Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine). Enterogermina 2 miliardi/ 5 mi sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curare disturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario

E' autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ENTEROGERMINA "2 miliardi/5 ml sospensione orale" 20 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661025; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ENTEROGERMINA "2 miliardi/5 ml sospensione orale" 20 flaconcini 5 ml.

Codice AIC: 042661025; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06071

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax 0,50».

Estratto determinazione V&A IP n. 999 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg, comprimé sécable 30 compr. dalla Francia con numero di autorizzazione 326 445-5 o 34009 326 445 5 1 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 041677042 (in base 10) 17RW7L (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam 0,50 mg.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E127).

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 041677042; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 041677042; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06072

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex».

Estratto determinazione V&A IP n. 1000 del 13 giugno 2013

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 mcg/actuation Spray Nasal, Suspension (140 pulverizari, bottle 18 *g)* dalla Romania con numero di autorizzazione 5678/2005/02 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.R.L., Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: NASONEX Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo

Codice AIC: 042566012 (in base 10) 18M0CV (in base 32)

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni erogazione dosata contiene

Principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

Eccipienti: Cellulosa dispersibile BP 65 (cellulosa microcristallina e caramellosa sodica), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età. Nasonex spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Nasonex spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo

Codice AIC: 042566012; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NASONEX Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo

Codice AIC: 042566012; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06073

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin cpr».

Estratto determinazione V&A IP n. 1002 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg 14 comprimate filmate dalla Romania con numero di autorizzazione 2279/2009/02 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.R.L., Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: AUGMENTIN "875 MG + 125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

Codice AIC: 039785047 (in base 10) 15Y4LR (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche

AUGMENTIN è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN "875 MG + 125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

Codice AIC: 039785047; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN " 875 MG + 125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

Codice AIC: 039785047; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06074

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax 1mg».

Estratto determinazione V&A IP n. 1003 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 1 mg tablet 30 tabs dalla Romania con numero di autorizzazione 6242/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: 4Pharma S.r.l. con sede legale in Piazza Plebiscito, 4 - 67039 Sulmona (Aquila);

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC: 042660035 (in base 10) 18PW63 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam 1 mg.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E127).

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC: 042660035; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse

Codice AIC: 042660035; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06075

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (Controloc).

Estratto determinazione V&A IP n. 1001 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg po. tablet ent. 14 Tablets dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/714/95-C, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 042565010 (in base 10) 18LZDL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene - principio attivo: Pantoprazolo 40 mg.

Gli eccipienti sono: sodio carbonato, mannitolo, crospovidone, povidone 700, calcio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato, titanio diossido, ossido di ferro giallo, inchiostro nero, povidone 25, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche:

adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre: esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico;

adulti:

un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

ulcere dello stomaco e del duodeno;

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Confezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA (Regno Unito).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

codice A.I.C.: 042565010;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

codice A.I.C.: 042565010;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06088

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax 0,25»

Estratto determinazione V&A IP n. 1005 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tablet 30 tabs dalla Romania con numero di autorizzazione 6240/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: 4Pharma S.r.l. con sede legale in piazza Plebiscito, 4 - 67039 Sulmona (L'Aquila).

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042660011 (in base 10) 18PW5C (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E127).

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 042660011;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 042660011;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive integrazioni e modifiche.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06089

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determinazione V&A Ip n. 1006 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye drops suspension 1mg/ml+3 mg/ml, 1 fr. de 5 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 5572383 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: MPF Pharma S.r.l. con sede legale in via Clara Maffei, 2B - 24121 Bergamo.

Confezione: TOBRADEX «0,3%+0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042678019 (in base 10) 18QFS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: TOBRADEX «0,3%+0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

codice A.I.C.: 042678019;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: TOBRADEX «0,3%+0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

codice A.I.C.: 042678019;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06090

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Humatin»

Estratto determinazione V&A IP n. 1007 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HUMATIN Capsulas 250 mg cap dura 8 cap dalla Spagna con numero di autorizzazione 36.795 codigo national 654302-3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: HUMATIN «250 mg capsule rigide» 16 capsule.

Codice: 042552012 (in base 10) 18LLQD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

principio attivo: paromomicina solfato mg 357,2 (pari a mg 250 di paromomicina);

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, gelatina, titanio biossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, ossido di ferro nero.

Indicazioni terapeutiche: infezioni del tratto intestinale da germi sensibili (E. coli, Sighelle, Salmonella escluso S.Typhi, ecc.). Sterilizzazione del contenuto intestinale nella preparazione ad interventi sull'intestino. Amebiasi intestinale (acuta e cronica) Coadiuvante nel trattamento del coma epatico (per sterilizzazione della flora intestinale produttrice d'ammoniaca).

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: HUMATIN «250 mg capsule rigide» 16 capsule;

codice: 042552012;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: HUMATIN «250 mg capsule rigide» 16 capsule;

codice: 042552012;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06091

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto determinazione V&A IP n. 1008 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO 1,5 mg, comprimé 1 comprimé(s) dalla Francia con numero di autorizzazione 364 137-2 o 34009 364 137 2 6 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 042665012 (in base 10) 18Q11N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione - ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Norlevo è un contraccettivo orale di emergenza. La contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza dopo rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un metodo anticoncezionale.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 042665012;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 042665012;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06092

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ditropan».

Estratto determinazione V&A IP n. 1009 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DITROPAN 5 mg comprimé sécable 60 comp. dalla FRANCIA con numero di autorizzazione 327 307 – 5 o 34009 327 307 5 9 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: DITROPAN " 5 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 042663017 (in base 10) 18PZ39 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: oxibutinina cloridrato 5 mg

Eccipienti: lacca di alluminio – indigotina, lattosio anidro, cellulosa microcristallina, calcio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento dei disturbi minzionali conseguenti ad iperattività del detrusore vescicale: vescica instabile, vescica neurologica, deficit del controllo della minzione nei pazienti anziani con deterioramento neuro-vascolare su base arteriosclerotica e nei pazienti diabetici, enuresi, incontinenza involontaria con o senza stimolo della minzione, pollachiuria diurna e notturna non su base ostruttiva, tenesmo e spasmi vescicali. Coadiuvante nel trattamento delle cistiti di varia natura, anche dopo trattamento radiante e delle prostatiti croniche. Disturbi psicosomatici della minzione (pollachiuria e cistalgie su base neuro-eretistica).

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: DITROPAN " 5 mg compresse" 30 compresseCodice

AIC: 042663017; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: DITROPAN " 5 mg compresse" 30 compresseCodice

AIC: 042663017; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06093

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Differin crema».

Estratto determinazione V&A IP n. 1010 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIFFERINE 0,1 POUR CENT, crème 1 tube de 30 g dalla FRANCIA con numero di autorizzazione 343 763-1 o 34009 343 763 1 3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: DIFFERIN "0,1 % crema" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654020 (in base 10) 18PQB4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema

Composizione: 100 g. di crema contengono:

Principio attivo: Adapalene 0,1 g

Eccipienti: Carbomer 974P, Peg-20 metil glucosio sesquistearato, glicerolo, squalano naturale, metil paraidrossibenzoato, propil paraidrossibenzoato, disodio edetato, metil glucosio sesquistearato, fenossietanolo, ciclometicone, sodio idrossido, acqua purificata.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

L'adapalene è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: DIFFERIN "0,1 % crema" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654020; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: DIFFERIN "0,1 % crema" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654020; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06094

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Differin gel».

Estratto determinazione V&A IP n. 1011 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIFFERINE 0,1 POUR CENT, gel 1 tube de 30 g dalla FRANCIA con numero di autorizzazione 337 887-4 o 34009 337 887 4 2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

IMPORTATORE: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA);

Confezione: DIFFERIN "0,1 % gel" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654018 (in base 10) 18PQB2 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gel

Composizione: 100 g. di gel contengono:

Principio attivo: Adapalene 0,1 g

Eccipienti: carbomer, propilen glicole, poloxamer 182, disodio edetato, metil paraidrossibenzoato, fenossietanolo, sodio idrossido o acido cloridrico, acqua purificata.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

L'adapalene è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: DIFFERIN "0,1 % gel" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654018; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: DIFFERIN "0,1 % gel" tubo da 30 g

Codice AIC: 042654018; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06095

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon lozione».

Estratto determinazione V&A IP N. 1012 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON lotion 0,1% W/W dalla Grecia con numero di autorizzazione 63737/30-09-2010 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «Elocon» 0,1% soluzione cutanea flacone 30 g; codice A.I.C. n. 042653028 (in base 10), 18PPC4 (in base 32); forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 1 g di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: mometasone furoato 1 mg;

eccipienti: alcool isopropilico, glicole propilenico, idrossipropilcellulosa, fosfato monosodico diidrato, acido fosforico diluito, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Elocon» è indicato nel trattamento delle dermatosi steroido-sensibili nell'adulto e nel bambino:

psoriasi;

dermatite atopica;

dermatite da contatto;

dermatite seborroica;

dermatiti irritative;

neurodermatiti;

eczemi da stasi;

disidrosi;

eritemi solari.

«Elocon» soluzione cutanea è specificamente studiato per il trattamento delle dermatosi del cuoio capelluto e delle altre aree coperte da peli.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - località Masotti 51030 - Serravalle Pistoiese (Pistoia); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «Elocon» 0,1% soluzione cutanea flacone 30 g; codice A.I.C. n. 042653028; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «Elocon» 0,1% soluzione cutanea flacone 30 g; codice A.I.C. n. 042653028; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06096

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon crema».

Estratto determinazione V&A IP n. 1013 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON cream 0,1% W/W dalla Grecia con numero di autorizzazione 63737/30-09-2010 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «Elocon» 0,1% crema tubo 30 g; codice A.I.C. n. 042653016 (in base 10), 18PPBS (in base 32); forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: mometasone furoato 1 mg;

eccipienti: glicole esilenico, acido fosforico, glicole propilenico stearato, cera bianca, vaselina bianca, acqua depurata, titanio diossido, alcool stearilico/Ceteareth-20, alluminio amido octenilsuccinato.

Indicazioni terapeutiche: «Elocon» è indicato nel trattamento delle dermatosi steroido-sensibili nell'adulto e nel bambino:

psoriasi;

dermatite atopica;

dermatite da contatto;

dermatite seborroica;

dermatiti irritative;

neurodermatiti;

eczemi da stasi;

disidrosi;

eritemi solari.

«Elocon» soluzione cutanea è specificamente studiato per il trattamento delle dermatosi del cuoio capelluto e delle altre aree coperte da peli.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - località Masotti 51030 - Serravalle Pistoiese (Pistoia); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «Elocon» 0,1% crema tubo 30 g; codice A.I.C. n. 042653016; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «Elocon» 0,1% crema tubo 30 g; codice A.I.C. n. 042653016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06097

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Rozex».

Estratto determinazione V&A IP n. 1014 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ROZEX 0,75 POUR CENT, crème 1 tube de 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 348 245-9 o 34009 348 245 9 3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB FARMA S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 042664019 (in base 10), 18Q02M (in base 32); forma farmaceutica: crema;

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: metronidazolo 0,75 g;

eccipienti: cere emulsionate, sorbitolo non cristallizzato al 70%, glicerolo, isopropilpalmitato, benzil alcool, acido lattico e/o idrossido di sodio per aggiustare il pH, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Rozex» 0,75 % crema è indicato nel trattamento topico della rosacea nelle sue manifestazioni eritematose e papulo-pustolose.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 042664019; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «Rozex» 0,75% crema 1 tubo da 30 g; codice A.I.C. n. 042664019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06098

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor 5mg» (Emconcor).

Estratto determinazione V&A IP n. 1015 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Emconcor 5 mg» comprimidos recubiertos con pelicula 60 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 57654 C.N. 978098-2 , il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione «Congescor» e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: BB Farma s.r.l., viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA);

confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

codice A.I.C.: 042667028 (in base 10) 18Q30N (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

ogni compressa contiene:

principio attivo: Bisoprololo emifumarato 5 mg;

eccipienti: Calcio idrogeno fosfato anidro, Amido di mais, Silice colloidale anidra, Crospovidone, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Ipromellosa, Macrogol 400, Dimeticone 100, Titanio diossido (E 171), Ossido di ferro giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg.

Codice A.I.C.: 042667028; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg.

Codice A.I.C.: 042667028; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06099

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Acular collirio»

Estratto Determinazione V&A IP n. 1016 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ACULAR 0.5 POUR CENT, collyre 1 flacon de 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione n. 334 295-9 o 34009 334 295 9 1 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., Viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione: ACULAR «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 042662015 (in base 10) 18PY3Z (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione;

1 flacone da 5 ml di collirio contiene:

Principio attivo: Ketorolac trometamolo 0,5% p/v.

Eccipienti sono: benzalconio cloruro, disodio edetato, octoxinol, sodio cloruro, idrossido di sodi 1N o acido cloridrico 1N e acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

ACULAR è usato per la profilassi e la riduzione delle infiammazioni oculari conseguenti alla chirurgia della cataratta negli adulti. ACULAR appartiene ad un gruppo di medicinali conosciuti come medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS).

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della Rimborsabilità

Confezione: ACULAR «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 042662015; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della Fornitura

Confezione: ACULAR «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 042662015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06100

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina» (Normaflore).

Estratto Determinazione V&A IP n. 1017 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20x5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., Via Tiburtina nn. 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042209039 (in base 10) 1883SH (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione orale

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente;

Eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale.

Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine).

Enterogermina 2 miliardi/ 5 ml sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curare disturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA;

Classificazione ai fini della Rimborsabilità

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042209039; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della Fornitura

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042209039; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06101

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor 2,5 mg» (Emconcor).

Estratto Determinazione V&A IP n. 1018 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMCONCOR COR 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 63046 C.N. 869735.9, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Congescor e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: BB Farma S.r.l., Viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice A.I.C.: 042667016 (in base 10) 18Q308 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Bisoprololo emifumarato 2,5 mg

Eccipienti: Calcio idrogeno fosfato anidro, Amido di mais, Silice colloidale anidra, Crospovidone, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Ipromellosa, Macrogol 400, Dimeticone 100, Titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della Rimborsabilità

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice A.I.C.: 042667016; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della Fornitura

Confezione: Congescor 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice A.I.C.: 042667016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06102

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina» (Normaflore).

Estratto Determinazione V&A IP n. 1019 del 13 giugno 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE belsoleges szuszpenzio 20x5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/02, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Enterogermina e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: MPF Pharma S.r.l. con sede legale in Via Clara Maffei n. 2B - 24121 Bergamo.

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042721011 (in base 10) 18RRRM (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione orale

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: 2 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente;

Eccipienti: acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

Enterogermina si usa per curare e prevenire le alterazioni della flora batterica intestinale.

Enterogermina ripristina l'equilibrio della flora intestinale alterato nel corso di terapie con antibiotici o chemioterapici, contribuendo a correggere le conseguenti disvitaminosi (cioè gli squilibri di produzione e di assimilazione delle vitamine).

Enterogermina 2 miliardi/ 5 ml sospensione orale si può impiegare anche nei lattanti per curare disturbi gastrointestinali acuti e cronici, sia dovuti a intossicazioni, sia causati da alterazioni della flora batterica con squilibri nella produzione e nell'assimilazione delle vitamine.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della Rimborsabilità

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042721011; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della Fornitura

Confezione: Enterogermina «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Codice A.I.C.: 042721011; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06103

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione dell'aggiornamento 2013 del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico.

Con deliberazione n. 10 del 28 giugno 2013 - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 65 - il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Basilicata ha adottato l'Aggiornamento 2013 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

L'aggiornamento e la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet dell'Autorità di Bacino della Basilicata: www.adb.basilicata.it per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le osservazioni al Piano possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino della Basilicata, oltre che alla regione territorialmente competente, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

13A06105

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di emissione di tredici nuove serie di buoni fruttiferi postali

L'avviso di emissione di tredici nuove serie di buoni fruttiferi postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2013, deve essere sostituito dal seguente Avviso: «Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 luglio 2013, ha in emissione dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «C06», «D43», «F05», «G03», «J38», «L02», «M85», «P58», «R05», «S19», «T22», «V01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie dei buoni fruttiferi postali con le sigle «CO5», «D42», «E13», «F04», «G02», «J37», «L01», «M84», «P57», «R04», «S18», «T21», «Z23».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.».

13A06160

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Alicante (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Danilo Angelini, vice console onorario in Alicante (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale di passaporto;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità — presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A06083

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Andorra La Vella (Andorra).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Alberto Rossi, console onorario in Andorra La Vella (Andorra), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri aerei o di infortuni a bordo di aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale di passaporto;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità — presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia

di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Barcellona;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A06084

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Valencia (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Adriano Carbone, console onorario in Valencia (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale di passaporto;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A06104

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Saragozza (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Massimo Marchetti, Vice Console onorario in Saragozza (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri aerei o di infortuni a bordo di aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale di passaporto;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A06113

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Palma de Maiorca (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Mario Sennacheribbo Pons, Vice Console onorario in Palma de Maiorca (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale di passaporto;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A06114

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Comunità Evangelica Luterana di Verona-Gardone (CELVG), in Negrar.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Comunità Evangelica Luterana di Verona-Gardone (CELVG), con sede in Negrar (Verona), che assume la qualifica di ente ecclesiastico luterano civilmente riconosciuto.

13A06085

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'elenco dei notai dispensandi per limiti di età, terzo quadrimestre 2013.

Il D.D. 24 maggio 2013, con il quale è stata disposta la dispensa per limite di età, con decorrenza dal 6 dicembre 2013, del notaio Mameli Roberto Maria, nato a Livorno il 6 dicembre 1938, è rettificato nel senso che laddove è scritto «Mameli Roberto Maria» leggasi «Mameli Roberto, Maria».

13A06159

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Karsivan® 50 mg - 100 mg».

Provvedimento n. 478 dell'11 giugno 2013

Medicinale veterinario KARSIVAN® 50mg, compresse per cani

Confezioni :

Scatola da 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101397014

Scatola da 60 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 101397026

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede legale in Win de Körverstraat 35 – NL- 5381 AN Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Ditta MSD Animal Health S.r.l. Via Fratelli Cervi snc Centro Dirazionale Milano Due, Palazzo Canova 20090 Segrate Milano - CF. 01148870155

Oggetto: Variazione tipo IB- B.II.f.1 – Riduzione della validità del prodotto finito.

È autorizzata, esclusivamente per le confezioni indicate in oggetto, la riduzione della validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita da: 60 mesi a: 36 mesi ad esclusione dei lotti già in commercio e di seguito elencati, il cui periodo di validità rimane 60 mesi.

A050A08	A051A06	A052A03	A054A06	A055A03	A056A08
A057A02	A058A09	A059A12	A060A02	A062A04	A063A03
A063A11	A061A08	A061A13	A064A08	A065A07	A067A07
A069A05	A074A05	A076A07	A078A08		

KARVISAN cpr 100 mg

A070A05	A078A03	A087A07	A099A03	A074A02	A092A04
A080A04	A088A04	A102A04	A075A07	A083A03	A110A07
A076A03	A084A01	A093A01	A111A03	A077A01	A087A02
A095A05	A117A01				

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

I lotti di sopra elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati.

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto e di adeguare la data di scadenza nelle relative etichette.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ciclogonina».

Provvedimento n. 498 del 19 giugno 2013

Medicinale veterinario «CICLOGONINA» 1000 UI/5 ml e 5000 UI/25 ml Polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile per Bovini, Equini, Suini, Ovini e Caprini, Conigli e Cani

Confezioni:

Flacone Liof. 1000 UI + Flacone solv. 5 ml - A.I.C. n. 100213014

Flacone Liof. 5000 UI + Flacone solv. 25 ml - A.I.C. n. 100213026

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina Cod. Fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della temperatura di conservazione del liofilizzato in confezionamento integro, da: 6-15°C a: 2-8°C.

Pertanto il punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione del RCP e i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, vengono così autorizzati:

«Conservare e trasportare a temperatura da +2°C a +8°C.

Proteggere dalla luce.

Il prodotto ricostituito va conservato in frigorifero a +4°C».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06067

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefavex 50 mg/ml».

Decreto n. 73 del 12 giugno 2013

Procedura decentrata n. IE/V/0304/001/DC.

Medicinale veterinario «CEFAVEX» 50 mg/ml soluzione iniettabile per suini e bovini.

Titolare A.I.C.: Società SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra. Reus-Vinyols km 4.1, Aptdo.60 – 43330 Riudoms (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società KELA N.V. con sede in St.Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione con 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104519018

Confezione con 12 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104519020

Composizione:

1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo: Ceftiofur (come idrocloruro) 50,0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini

Indicazioni terapeutiche.

Infezioni associate ai batteri sensibili al ceftiofur:

In suini: Per il trattamento di malattie respiratorie batteriche associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis.

In bovini:

Per il trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Mannheimia haemolytica (già Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida e Histophilus somni (già Haemophilus somnus).

Per il trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta (patereccio, zoppina), associata a Fusobacterium necrophorum e Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Per il trattamento della componente batterica della metrite acuta post-parto (puerperale) nei 10 giorni posteriori al parto associata a Escherichia coli, Arcanobacterium piogenes e Fusobacterium necrophorum, sensibile al ceftiofur. L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto esito positivo.

Validità:

Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri: 5 giorni

Bovini: Carne e visceri: 8 giorni

Latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A06068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa Orale», soluzione orale per vitelli, suinetti, conigli, polli da carne e tacchini.

Estratto provvedimento n. 495 del 18 giugno 2013

Medicinale veterinario TRIMETHOSULFA ORALE, soluzione orale per vitelli, suinetti, conigli, polli da carne e tacchini.

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100131010;

tanica da 10000 ml - A.I.C. n. 100131022;

tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 100131034;

confezione ecologica «Bag in box» da 10000 ml - A.I.C. n. 100131046.

Titolare A.I.C: Industria italiana integratori Trei S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Corassori n. 62 - 41100 Modena - codice fiscale 04515040964.

Oggetto: revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005) - modifica dei tempi di attesa relativamente alle specie: vitelli, suinetti e tacchini.

È autorizzata, a seguito di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per le specie vitelli: carne e visceri da 10 giorni a 9 giorni e suinetti: carne e visceri da 10 giorni a 3 giorni e la riconferma dei tempi di attesa per i tacchini: carne e visceri 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli, carne e visceri: 9 giorni;

suinetti, carne e visceri: 3 giorni;

conigli, carne e visceri 15 giorni;

polli da carne, carne e visceri: 3 giorni;

tacchini, carne e visceri: 7 giorni.

Non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Brindisi e delle tre commissioni speciali in seno al comitato, per il quadriennio 2013-2017.

Si informa che in data 2 luglio 2013, con decreto direttoriale n. 6/2013, è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Brindisi e delle commissioni speciali in seno al comitato - quadriennio 2013-2017. Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A06169

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale – Via Castello di Aragona n. 2 – 87074 Rocca Imperiale (CS), e acquisito inoltre il parere della Regione Calabria, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale soddisfi tale condizione.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» è riservata ai frutti provenienti dalle cultivar del gruppo Femminello, appartenente alla specie botanica Citrus Limun Burm., noti nel comprensorio col nome di «Limone di Rocca Imperiale».

All'atto della sua immissione al consumo, i frutti di «Limone di Rocca Imperiale» presentano le seguenti caratteristiche:

colore della buccia: da verde chiaro a giallo;

forma del frutto: da ellittico-allungata a sferoidale;

dimensioni: da medio a grande, con calibro non inferiore a 53 mm;

peso non inferiore a 100 grammi;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte e intenso con contenuto in limonene > 70% (% sul totale degli idrocarburi terpenici);

polpa: di colore giallo citrino, pressoché priva di semi;

Succo di colore giallo citrino, con resa uguale o superiore al 30% e con acidità uguale o superiore al 4,5% (4,5 gr di acido citrico/100 *ml)*.

Possono ottenere la denominazione IGP Limone di Rocca Imperiale solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale «Extra», «I» e «II»

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Limone di Rocca Imperiale» coincide con il territorio amministrativo del comune di Rocca Imperiale.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Limone di Rocca Imperiale» sono riconducibili alle tecniche agronomiche consolidate nel territorio di produzione.

La coltivazione della IGP «Limone di Rocca Imperiale» avviene con uno dei seguenti metodi:

a) convenzionale: con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Calabria;

b) integrato: con l'osservanza delle norme dettate dai Disciplinari di Produzione Integrata previste dalla Regione Calabria in conformità ai Regolamenti comunitari in materia agroambientale;

c) biologico: in conformità al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

5.1) Impianti, distanze di piantagione e densità

Per la produzione della IGP «Limone di Rocca Imperiale» sono utilizzate due tipologie di impianto: costituzione di nuovi impianti tramite la messa a dimora di giovani piante da vivaio e la riconversione varietale di agrumeti già esistenti con le cv appartenenti al gruppo Femminello e, tramite reinnesto.

Entrambe le tecniche prevedono che il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) sia di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di cui al D.M. del 14 aprile 1997.

Per gli impianti sono ammesse distanze di varie combinazioni. La densità di impianto non può essere superiore a 700 piante/ha.

5.2) Scelta portinesto e cultivar

I portinnesti ammessi sono: Arancio amaro, Alemow (Citrus macrophylla), Citrange carrizo, Citrange troyer, Limone Volkameriano.

Le cultivar ammesse sono quelle appartenenti al «gruppo del Femminello».

5.3) Lavorazioni del terreno

Le lavorazioni, la cui frequenza dipende dalla natura del terreno e dalle condizioni climatiche, dovranno interessare normalmente uno strato di terreno tale da evitare danni all'apparato radicale.

5.4) Potature

Il periodo migliore di intervento per effettuare la potatura del limone è verso fine inverno, senza inoltrarsi, però, nel periodo della fioritura. In funzione dell'età delle piante e dello scopo della potatura , esse si distinguono in:

5.4.1) Potatura di allevamento e di formazione

La potatura nella fase di accrescimento delle piante, che va dalla messa a dimora o dai primi anni del reinnesto, sino alla prima fruttificazione, deve essere quanto più possibile limitata.

5.4.2) Potatura di fruttificazione

Nella fase produttiva, sono ammessi leggeri interventi di potatura mirati principalmente al graduale rinnovamento della chioma ed evitare l'eccessivo infoltimento dei rami.

5.5) Irrigazione

Gli apporti stagionali sono consigliati in rapporto all'andamento stagionale ed alle esigenze della pianta.

5.6) Concimazione

Il piano di concimazione annuale per la produzione del Limone di Rocca Imperiale è basato sullo stato di fertilità dei terreni ed attuato secondo il metodo di produzione adottato: convenzionale o integrato o biologico.

I Concimi fosfopotassici ed organici dovranno essere distribuiti nei periodi autunno-invernali; gli azotati, compresi i complessi e mistorganici con elevato titolo di azoto, dovranno essere distribuiti nel periodo che va dalla ripresa vegetativa fino ad estate inoltrata a seconda delle necessità della coltura.

5.7) Difesa fitosanitaria

La difesa sarà attuata in base al metodo di produzione adottato

Produzione con metodo convenzionale: attuata nella zona con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Calabria.

Produzione integrata: attuata in conformità del disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria;

Metodo biologico: attuato in conformità del Reg. CE 834/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

5.8) Epoca di raccolta e prescrizioni di massima

Date le condizioni pedoclimatiche della zona di produzione che consentono alle piante di mantenere a lungo i frutti sull'albero, senza interventi di forzatura, l'epoca di raccolta è tutto l'anno. La raccolta che rappresenta una delle operazioni più delicate e che esige maggior pratica, deve essere effettuata con la massima cura per evitare danni ai frutti e conseguentemente la possibilità di penetrazione a svariati parassiti fungini. È vietata ogni forma di raccolta diversa da quella effettuata manualmente anche con l'ausilio di pinze. Occorre raccogliere con tempo asciutto o comunque aspettando che i frutti siano liberati dalla rugiada condensatasi durante la notte precedente.

5.9) Prescrizioni per il condizionamento

Per i frutti non commercializzati immediatamente dopo la raccolta è permessa la conservazione a basse temperature. Le temperature di conservazione non devono superare gli 11°C. I tempi di condizionamento non devono superare i 60 giorni dalla raccolta.

Art. 6.

Legame con il territorio

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Limone di Rocca Imperiale» è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative dovute essenzialmente ai seguenti fattori:

6.1) Fattori geografici e pedo-climatici.

Le caratteristiche peculiari del Limone di Rocca Imperiale sono: resa in succo superiore al 30%; contenuto in limonene superiore al 70% che insieme ad altri componenti aromatici conferisce ai frutti un profumo, forte ed intenso.

È provato che queste caratteristiche qualitative ed organolettiche si differenziano da quelle provenienti da altri areali di coltivazione, conferendo ai frutti una propria identità nei mercati locali, regionali e nazionali.

Queste qualità esclusive sono essenzialmente legate ai fattori ambientali: clima, terreno e acqua del luogo di produzione.

Il comune di Rocca Imperiale è un areale che presenta caratteristiche geografiche, climatiche e pedologiche non riscontrabili in altre zone limonicole e tali da caratterizzare in maniera tipica ed esclusiva i limoni prodotti. Quest'area, infatti, pur ricadendo nella fascia climatica di tipo mediterraneo, per la particolare conformazione orografica gode di un particolare microclima favorevole alla coltivazione e allo sviluppo di tale coltura. Risulta protetta dai venti di tramontana dalle colline situate a ovest, a nord e a sud, e risente dall'azione mitigatrice del mare a sud-est. Si tratta di un ambiente naturale in grado di esaltare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Dall'analisi dei dati climatici registrati in un sessantennio di osservazioni si evidenzia che i valori di temperatura, non hanno mai superato i limiti termici del limone, infatti la temperatura media annua è pari a 18,2° C, la media del mese più caldo di 27,2° C, la temperatura media del mese più freddo di 10,2° C, la media delle temperature minime dei mesi più freddi non scende al di sotto dei 6-7° C e la media delle temperature massime dei mesi più caldi è pari a 32,5° C.

L'acqua che rappresenta un fattore limitante per la coltura del limone, in questa zona è presente con una piovosità media annua della zona è di circa 600 mm, ben distribuita, soprattutto nella fase autunno-invernale, e mediamente in primavera all'inizio del ciclo colturale. Nei periodi successivi, la coltura necessita di interventi irrigui e le disponibilità idriche provengono da falde alimentate delle acque del massiccio del Pollino ed in minor misura dai torrenti attivi durante il periodo invernale.

Anche l'ambiente pedologico risulta particolarmente favorevole alla coltivazione. Sono infatti presenti in prevalenza profili di tipo alluvionale dotati di buona fertilità.

Secondo la classificazione dei suoli realizzata in Calabria il territorio di coltivazione del "Limone di Rocca Imperiale" ricade nella Provincia Pedologica 18 – Pianura Costiera e Zona Pedemontana dell'Alto Versante Ionico – localizzata al margine nord orientale della penisola calabra, estendendosi per circa 32 km in direzione Nord-Sud e per circa 10 km in direzione Est-Ovest lungo il confine calabro-lucano. Il paesaggio è per lo più collinare, con rilievi al di sotto dei 300 m di quota, separati dal mare da un'esigua fascia costiera che si allunga in direzione longitudinale.

Il substrato è costituito da due formazioni litologiche prevalenti il miocene argilloso e arenaceo e il pliocene sabbioso e argilloso (Calabriano). I suoli associati a queste formazioni evidenziano una granulometria e una struttura ottimale, con pH che oscilla tra il sub alcalino e l'alcalino. La presenza del calcare totale è tra il debolmente calcareo e il mediamente calcareo; mentre quella di calcare attivo risulta intorno al 3%. Nonostante risulta modesta la dotazione di sostanza organica, i terreni sono ben dotati di macroelementi, soprattutto fosforo e potassio.

L'interazione delle Cv appartenenti al gruppo Femminello con l'insieme dei fattori antropici, agroambientali e pedoclimatici di questo areale di coltivazione ha permesso di esprimere, nel corso dei secoli, un frutto, con caratteristiche, fenologiche ed organolettiche del tutto uniche. Tra queste spiccano l'alta resa in succo (> 30%) e il profilo aromatico, in particolare il contenuto di Limonene (> 70%) che risulta più elevato rispetto ai limoni di altre provenienze geografiche.

6.2) Fattori storici, culturali ed economici

Da un punto di vista storico la produzione, la cultura del Limone di Rocca Imperiale e, in particolare, il suo legame con l'ambiente, trovano le radici sin dal 600 e, percorrendo i vari secoli sino ai nostri giorni dove rappresenta una delle economie prevalenti dell'agricoltura di questo comprensorio.

La più antica fonte storica finora rinvenuta sulla presenza del limone a Rocca Imperiale risale al secolo XVII. È da supporre però che questo agrume venisse coltivato ancor prima del 1644. Ma sono del periodo compreso tra il 1865 e il 1870 le prime operazioni registrate relative alle esportazioni del prodotto, in occasione delle fiere che si svolgevano a Napoli, e alle quali parteciparono i primi commercianti.

Ma l'impulso maggiore alla coltivazione del limone in questa area avvenne alla fine degli anni 50, quando alle coltivazioni tradizionali si sostituirono ben presto gli impianti specializzati ancora oggi in produzione. L'uso consolidato del nome «Limone di Rocca Imperiale» è affermato da oltre venticinque anni, e questa denominazione usata correntemente, anche nelle regioni limitrofe, è dimostrata dai documenti commerciali e di trasporto delle aziende del comprensorio, da documenti parrocchiali, da manifestazioni fieristiche locali ed incontri promossi dalle organizzazioni professionali agricole.

La peculiarità dell'areale di coltivazione del «Limone di Rocca Imperiale» è rappresentato anche da fattori produttivi, economici e sociali. La coltura rappresenta oggi una componente molto interessante del paesaggio agrario dell'Alto Jonio Cosentino. Infatti, le contrade dell'omonimo comune, su cui si estende la coltivazione, sono note col nome di «Giardini dei limoni di Rocca Imperiale». Il legame economico del «Limone di Rocca Imperiale» con il contesto locale è particolarmente forte. Il profumo intenso e persistente che si sprigiona dai frutti, induce i consumatori ad associare il prodotto al territorio di Rocca Imperiale, abituandosi così a distinguerlo e a preferirlo ad altri.

L'areale di produzione del Limone di Rocca Imperiale con una superficie di 200 Ha e con una produzione di circa 5.000 t di prodotto annuo, rappresenta il 70% della produzione limonicola dell'intera provincia di Cosenza.

Nella zona di produzione del «Limone di Rocca Imperiale» in quasi tutte le feste patronali, nelle fiere e in qualunque manifestazione folcloristica è usanza locale allestire i mercatini con i «Limoni di Rocca Imperiale» in cesti o in composizioni particolari. A testimonianza della vitalità di una tradizione molto radicata nel territorio, nella prima quindicina di agosto si svolge la «Sagra dei Limoni di Rocca Imperiale», che si tiene nella omonima località e che rappresenta da qualche anno la più rinomata occasione per la degustazione del prodotto. La presenza consolidata del prodotto nel territorio si riscontra anche dal suo impiego nella cucina tradizionale.

Art. 7.

Controlli e struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) – Via N. Sauro, 2 – 40121 Bologna (BO), - Tel. 051-272986; Fax 051-232011; e-mail: icea@icea.info – http://www.icea.info

Art. 8.

Etichettatura e logo

8.1) Confezionamento

L'IGP «Limone di Rocca Imperiale» è immesso al consumo nelle seguenti confezioni:

1. in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica e/o cartone;
2. in sacchi retinati di peso massimo di 5 Kg.
3. bins alveolari.

Per ognuna di queste confezioni è ammessa la bollinatura di ogni singolo frutto.

8.2) Etichettatura

La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

1. La denominazione IGP «Limone di Rocca Imperiale» e il Logo più avanti descritto, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta;

2. Il simbolo comunitario della IGP;

3. Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

4. La categoria commerciale di appartenenza «Extra», «I» e «II».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

8.3) Logo

Il Logo risulta composto, come da figura sotto riportata, da due cerchi concentrici con in mezzo la scritta «Limone di Rocca Imperiale» su uno sfondo verde. Il cerchio più piccolo, con sfondo azzurro, è completato dalla denominazione IGP e dalla rappresentazione di un frutto di limone di colore giallo con una sola foglia verde.

Il font scelto, Friz Quadrata Std, è un carattere tipografico sobrio, con grazie presenti ma poco marcate, a testimoniare il giusto equilibrio tra l'ufficialità del logo e la sua modernità e vicinanza al consumatore. I colori rievocano quelli associati all'accezione di natura e naturale: il giallo, il colore del limone e dei caldi raggi solari; il verde, il colore delle foglie degli alberi; e l'azzurro del cielo e del mar Mediterraneo, poco distante dal territorio d'origine del prodotto.

Il logo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione del marchio è mm 10 di base.

Font Utilizzato

1. Friz quadrata std medium

2. Friz quadrata std bold

Colori:

3. Verde

C=85,94 M=29,3 Y=82,42 K=13,67

K=0

4. Verde scuro

C=100 M=0 Y=100 K=50

5. Verde chiaro

C=50 M=0 Y=100

6. Giallo

C=0 M=0 Y=100 K=0

7. Giallo scuro

C=0 M=17,65 Y=100 K=0

8. Giallo chiaro

C=0 M=0 Y=56 K=0

9. Azzurro sfumato

Le gradazioni dello sfumato vanno da: C=98,04 M=84,31 Y=0 K=0; a: C=89,8 M=20 Y=0 K=0; a: C=8,63 M=2,35 Y=1,96 K=0

13A06123

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'Organismo «Si.Ve. SRL», in Perano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 3 luglio 2013 il seguente organismo:

SI.VE. SRL Via S. Tommaso, 189 - Perano (Chieti)

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

13A06080

Estensione dell'abilitazione all'Organismo Inspecta S.r.l., in Torino, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: «Inspecta S.r.l., via Sismonda n. 20 - Torino, è abilitato, a decorrere dal 3 luglio 2013 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 5 ottobre 2011.

13A06107

Estensione dell'abilitazione all'Organismo Italia Verifiche S.r.l., in Viareggio, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: «Italia verifiche S.r.l., via Paolo Savi n. 371 - Viareggio (Lucca), è abilitato, a decorrere dal 3 luglio 2013 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D.7 agosto 2012.

13A06108

Rinnovo di abilitazione all'Organismo Control S.r.l., in Mesagne, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Control S.r.l. - Via Granafei, 62 - Mesagne (BR).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 giugno 2013.

13A06109

Rinnovo di abilitazione all'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Bureau Veritas Italia S.p.a. - Via Miramare n. 15 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 luglio 2013.

13A06110

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-165) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130716

€ 1,00